



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Servizio autorizzazioni per la
prevenzione dall'inquinamento

inquinamento@regione.fvg.it
suaa@regione.fvg.it
ambiente@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 4058
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

08&^q Á »Á G ì Ì Ò Ü Ö X Ó Á ^ | Á F E F E G SAPI - TS/AIA/6-R

Proroga termine prescrizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio delle attività di cui al punto 4.1, lettera b) e al punto 4.2 lettera e), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolte dalla Società ALDER S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di Trieste e modifica dell'AIA stessa.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria

delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3605 del 31 gennaio 2023, con il quale è stato autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2452 del 31 dicembre 2014, come aggiornata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3945 del 13 ottobre

2020, per l'esercizio delle attività di cui al punto 4.1 lettera b) e al punto 4.2 lettera e), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolte dalla Società ALDER S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Trieste, Riva Alvisè Cadamosto, 6, Porto Industriale, identificata dal codice fiscale 00051080323, presso l'installazione sita nel Comune di Trieste, Riva Alvisè Cadamosto, 6, Porto Industriale;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 57190 del 28 novembre 2023, con il quale è stata rimodulata e sostituita una prescrizione dell'AIA, è stata prorogata una prescrizione dell'AIA ed è stata modificata l'AIA stessa;

Atteso che all'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI", "SCARICHI IDRICI", "Prescrizioni generali" al decreto n. 3605/2023, come modificato dal decreto n. 57190/2023, è stata imposta, tra le altre, la seguente prescrizione:

- 3) il Gestore deve realizzare, entro il termine del 30 settembre 2024, il nuovo impianto di trattamento delle acque di prima pioggia a servizio dell'impianto di recupero nella sua nuova configurazione progettuale.

Vista la nota del 28 agosto 2024, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 29 agosto 2024, assunta al protocollo regionale n. 519682 del 29 agosto 2024, con la quale il Gestore, relativamente alla prescrizione n. 3, contenuta nell'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI", "SCARICHI IDRICI", "Prescrizioni generali" al decreto n. 3605/2023, come modificato dal decreto n. 57190/2023:

1) ha comunicato:

- a) che in data 19 febbraio sono cambiati la proprietà del Gestore ALDER S.p.A: e gli organi amministrativa della Società stessa, con conseguente cambio dei progetti di sviluppo aziendali e dello stabilimento;
- b) che i nuovi progetti hanno portato a riconsiderare e modificare la posizione prevista per l'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia, spostandolo al centro dello stabilimento;
- c) che è stata modificata, di conseguenza, la progettazione definitiva ed esecutiva che è stata completata, prevedendo che l'inizio dei lavori di costruzione e l'avviamento dell'impianto possano essere completati entro il mese di agosto 2025;

2) ha chiesto, in considerazione dei tempi necessari per la costruzione, delle necessarie prove di avviamento e dei tempi per la messa in esercizio e a regime, una proroga fino al 31 agosto 2025, per la realizzazione del nuovo impianto di trattamento delle acque di prima pioggia a servizio dell'impianto di recupero nella sua nuova configurazione progettuale;

Considerato tutto quanto sopra esposto e giudicate esaustive le motivazioni sopra citate, si ritiene di procedere:

- 1) alla concessione della proroga del termine per l'adempimento alla prescrizione n. 3, contenuta nell'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI", "SCARICHI IDRICI", "Prescrizioni generali" al decreto n. 3605/2023, come modificato dal decreto n. 57190 del 28 novembre 2023;
- 2) alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale;

DECRETA

1. E' prorogato al giorno 31 agosto 2025 il termine entro il quale Gestore deve realizzare il nuovo impianto di trattamento delle acque di prima pioggia a servizio dell'impianto di recupero nella sua nuova configurazione progettuale.

2. E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società ALDER S.p.A. con sede legale nel Comune di Trieste, Riva Alvisè Cadamosto, 6, Porto Industriale, identificata dal codice fiscale 00051080323, con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3605 del 31 gennaio 2023, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 57190 del 28 novembre 2023, per l'esercizio delle attività di cui al punto 4.1 lettera b) e al punto 4.2 lettera e), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.lgs 152/2006, svolte presso l'installazione sita nel Comune di Trieste, Riva Alvisè Cadamosto, 6, Porto Industriale.

Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. All'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI", "SCARICHI IDRICI", "Prescrizioni generali" al decreto n. 3605/2023, come modificato con il decreto n. 57190/2023, la prescrizione n. 3 è sostituita dalla seguente:

- 3) il Gestore deve realizzare, entro il termine del 31 agosto 2025, il nuovo impianto di trattamento delle acque di prima pioggia a servizio dell'impianto di recupero nella sua nuova configurazione progettuale.

Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 3605/2023 e n. 57190/2023.
2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Alder S.p.A., al Comune Trieste, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), alla Direzione regionale Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Trieste e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

LEGENDA

Si elencano i possibili significati che possono assumere i valori delle colonne in funzione della corrispondente sezione, riportata nella prima colonna

SEZIONE	CODICE	TRIBUTO/CAUSALE	ESTREMI IDENTIFICATIVI	PERIODO DI RIFERIMENTO	
ERARIO		codice tributo		rateazione/ regione/provincia/ mese di riferimento	anno di riferimento
ERARIO ED ALTRO	tipo	codice	elementi identificativi		anno di riferimento
INPS	codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	da mm/aaaa	a mm/aaaa
REGIONI	codice regione	codice tributo		rateazione/mese di riferimento	anno di riferimento
IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI	codice ente/ codice comune	codice tributo	Ravv-Immob.variati-Acc.-Saldo-numero immobili/ Detrazione	rateazione/mese di riferimento	anno di riferimento
INAIL	codice sede	numero di riferimen- to-causale	codice ditta/c.c.		
ENTI PREVID.	codice ente	causale contributo	codice sede/codice posizione	da mm/aaaa	a mm/aaaa
ACCISE/MONOPOLI	ente/prov.	codice tributo	codice identificativo	mese-anno di riferimento	rateazione



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Servizio autorizzazioni per la
prevenzione dall'inquinamento

inquinamento@regione.fvg.it
suaa@regione.fvg.it
ambiente@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 4058
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^ç Á »ÁĪ FJEDÜOXÖÄ^|ÁĪ FFBEGH SAPI - TS/AIA/6-R

Proroga termine prescrizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio delle attività di cui al punto 4.1, lettera b) e al punto 4.2 lettera e), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolte dalla Società ALDER S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di Trieste e modifica dell'AIA stessa.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria

delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3605 del 31 gennaio 2023, con il quale è stato autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2452 del 31 dicembre 2014, come aggiornata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3945 del 13 ottobre

2020, per l'esercizio delle attività di cui al punto 4.1 lettera b) e al punto 4.2 lettera e), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolte dalla Società ALDER S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Trieste, Riva Alvisè Cadamosto, 6, Porto Industriale, identificata dal codice fiscale 00051080323, presso l'installazione sita nel Comune di Trieste, Riva Alvisè Cadamosto, 6, Porto Industriale;

Atteso che all'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI", "SCARICHI IDRICI", "Prescrizioni generali" al decreto n. 3605/2023, sono state imposte, tra le altre, le seguenti prescrizioni:

- 3) Entro 9 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione, il Gestore deve realizzare il nuovo impianto di trattamento delle acque di prima pioggia a servizio dell'impianto di recupero nella sua nuova configurazione progettuale.
- 8) Con riferimento alle modalità gestionali dei piazzali esterni dello stabilimento, il Gestore deve:
- c) entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il gestore deve trasmettere un cronoprogramma dettagliato che preveda la verifica delle condizioni delle apparecchiature presenti sui piazzali non pavimentati mediante indagini analitiche. La verifica deve essere completata entro 12 mesi dal rilascio della presente autorizzazione ed entro i successivi 2 mesi i rapporti analitici devono essere inviati alla Regione FVG e ad ARPA FVG unitamente ad una relazione in merito che preveda anche una valutazione di conformità delle aree di deposito al Piano di Tutela delle Acque;

Vista la nota del 2 maggio 2023, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 256448 del 3 maggio 2023, con la quale il Gestore:

1) ha premesso:

- a) che sono stati contattati i principali laboratori operanti nel Nord Italia per conoscere la loro disponibilità nell'eseguire i controlli prescritti secondo una metodica tecnica riconosciuta;
- b) che tale ricerca ha dato esito negativo e, soprattutto, non è stato reperito un metodo tecnico riconosciuto per le prove richieste;
- c) che sono state trasferite su superfici impermeabilizzate gran parte delle apparecchiature (ne restano 11 sui piazzali non pavimentati);

2) ha chiesto:

- a) di riconsiderare la prescrizione n. 8 lettera c), riproponendo la soluzione di coprire tali apparecchiature con teli impermeabili, adeguatamente fissati al terreno;
- b) di conoscere i dettagli tecnici e/o un metodo riconosciuto come valido da ARPA FVG per eseguire le prove prescritte;
- c) una proroga di 6 mesi per l'effettuazione di tali prove;

Vista la nota prot. n. 347889 del 14 giugno 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha chiesto ad ARPA FVG di esprimere, entro 30 giorni dal ricevimento della nota regionale, le proprie valutazioni riguardo ai metodi da adottare per i controlli o sull'eventuale rimodulazione della prescrizione;

Vista la nota prot. n. 22995 /P / GEN/ AIA del 17 luglio 2023, assunta nella medesima data al protocollo regionale n. 415090, con la quale ARPA FVG ha specificato che se il Gestore non riesce a certificare l'assenza di criticità relativamente alla contaminazione del suolo, dovrà procedere con l'installazione dei presidi ambientali (copertura e pavimentazione) atti ad allontanare e trattare le acque di dilavamento delle apparecchiature;

Vista la nota prot. n. 640656 del 25 ottobre 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente, condividendo quanto espresso da ARPA FVG nella propria nota del 17

luglio 2023, ha rimodulato e sostituito la prescrizione n. 8, lettera c), contenuta nell'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI", "SCARICHI IDRICI", "Prescrizioni generali" al decreto n. 3605/2023;

Vista la nota del 30 ottobre 2023, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), assunta nella medesima data al protocollo regionale n. 653798, con la quale il Gestore, relativamente alla prescrizione n. 3, contenuta nell'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI", "SCARICHI IDRICI", "Prescrizioni generali" al decreto n. 3605/2023:

1) ha comunicato che sono state avviate, con alcuni fornitori, delle trattative per ottenere le offerte al fine di assegnare l'appalto per la costruzione dell'impianto, che durante le trattative è emersa la necessità di approfondire alcuni dettagli di carattere tecnico relativi al trattamento degli scarichi di acque reflue aziendali e, in particolare, delle acque di prima pioggia e che detta necessità ha portato all'installazione di un impianto pilota con il quale sono state fatte una serie prove sperimentali che hanno consentito di definire le specifiche tecniche dell'impianto industriale di trattamento delle acque reflue;

2) ha specificato:

a) che si è quindi proceduto all'effettuazione di una gara per assegnare l'appalto per la realizzazione del nuovo impianto di trattamento delle acque reflue che si è concluso il 18 ottobre 2023 con la stipula del contratto con una Società specializzata nella realizzazione di impianti di trattamento delle acque reflue industriali;

b) che la progettazione definitiva ed esecutiva è già avviata e si prevede l'inizio dei lavori di costruzione l'1 marzo 2024 e il completamento degli stessi entro il 31 luglio 2024

3) ha chiesto, in considerazione delle necessarie prove di avviamento e dei tempi per la messa in esercizio e a regime, una proroga fino al 30 settembre 2024, per la realizzazione del nuovo impianto di trattamento delle acque di prima pioggia a servizio dell'impianto di recupero nella sua nuova configurazione progettuale;

Considerato tutto quanto sopra esposto e giudicate esaustive le motivazioni sopra citate, si ritiene di procedere:

1) alla rimodulazione e sostituzione della prescrizione n. 8, lettera c), contenuta nell'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI", "SCARICHI IDRICI", "Prescrizioni generali" al decreto n. 3605/2023, inerente le modalità gestionali dei piazzali esterni dello stabilimento;

2) alla concessione della proroga del termine per l'adempimento alla prescrizione n. 3, contenuta nell'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI", "SCARICHI IDRICI", "Prescrizioni generali" al citato decreto n. 3605/2023;

3) alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale;

DECRETA

1. E' rimodulata e sostituita la prescrizione n. 8, lettera c), contenuta nell'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI", "SCARICHI IDRICI", "Prescrizioni generali" al decreto del Direttore del Servizio competente n. 3605 del 31 gennaio 2023, riguardante le modalità gestionali dei piazzali esterni dello stabilimento.

2. E' **prorogato al giorno 30 settembre 2024** il termine entro il quale Gestore deve realizzare il nuovo impianto di trattamento delle acque di prima pioggia a servizio dell'impianto di recupero nella sua nuova configurazione progettuale.

3. E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società ALDER S.p.A. con sede legale nel Comune di Trieste, Riva Alvisè Cadamosto, 6, Porto Industriale, identificata dal codice fiscale 00051080323, con il decreto del Direttore del Servizio

competente n. 3605 del 31 gennaio 2023, per l'esercizio delle attività di cui al punto 4.1 lettera b) e al punto 4.2 lettera e), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.lgs 152/2006, svolte presso l'installazione sita nel Comune di Trieste, Riva Alvisè Cadamosto, 6, Porto Industriale.

Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. All'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI", "SCARICHI IDRICI", "Prescrizioni generali" al decreto n. 3605/2023, la prescrizione n. 3, è sostituita dalla seguente:

3) il Gestore deve realizzare, entro il termine del 30 settembre 2024, il nuovo impianto di trattamento delle acque di prima pioggia a servizio dell'impianto di recupero nella sua nuova configurazione progettuale.

2. All'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI", "SCARICHI IDRICI", "Prescrizioni generali" al decreto n. 3605/2023, la prescrizione n. 8, lettera c), è sostituita dalla seguente:

8) Con riferimento alle modalità gestionali dei piazzali esterni dello stabilimento, il Gestore deve:

c) **entro il termine del 30 aprile 2024**, pavimentare le aree sulle quali sono posizionate le apparecchiature dismesse. In alternativa il Gestore deve trasmettere entro il 30 novembre 2023, una dettagliata relazione, completa di opportune planimetrie, con l'identificazione delle aree pavimentate in cui verranno spostate le apparecchiature dismesse, allegando un cronoprogramma dell'intervento;

Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 3605/2023.

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Alder S.p.A., al Comune Trieste, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), alla Direzione regionale Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Trieste e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^ç Á »Áí € ÌÜÖXÖÁ^|ÁFÉFDEGH SAPI - TS/AIA/6-R

Riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio delle attività di cui al punto 4.1, lettera b) e al punto 4.2 lettera e), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolte dalla Società ALDER S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di Trieste.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Circolare ministeriale prot. n. 22295 GAB del 27 ottobre 2014, recante le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recato dal titolo III-bis alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2016/902/UE del 30 maggio 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2017/2117/UE del 21 novembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 7 dicembre 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la fabbricazione di prodotti chimici organici, di cui all'allegato I, sezione 4.1, lettere a), b), c), d), e), f), g), k), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

Visto il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 di approvazione, in via definitiva, dell'elaborato documentale recante "Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31, della legge regionale 16/2007";

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);

Visto l'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle

famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2452 del 31 dicembre 2014, con il quale sono autorizzati l'aggiornamento e la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 2970 del 22 novembre 2011, come modificata e rettificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 663 del 8 aprile 2013 e n. 1651 del 10 luglio 2013, rilasciata a favore della Società ALDER S.p.A. con sede legale nel Comune di Trieste, Riva Alvisè Cadamosto, 6, Porto Industriale, identificata dal codice fiscale 00051080323 (di seguito indicata come Gestore) , per l'esercizio delle attività di cui al punto **4.1 lettera b)** e al punto **4.2 lettera e)**, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolte presso l'installazione sita nel Comune di Trieste, Riva Alvisè Cadamosto, 6, Porto Industriale;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3945 del 13 ottobre 2020, con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2452/2014;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 31913 del 23 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2023 - 2024 - 2025";

Vista la nota prot. n. 34314 del 21 luglio 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente, tenuto conto della pubblicazione avvenuta il 21 novembre 2017, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di cui all'Allegato I, sezione 4.1, lettere a), b), c), d), e), f), g), k), della Direttiva 201/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio:

- 1) ha comunicato al Gestore, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14, della legge regionale 7/2000, l'avvio del procedimento amministrativo per il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale;
- 2) ha imposto al Gestore di trasmettere, entro il 31 dicembre 2020, un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, utilizzando la modulistica disponibile sul sito web regionale;
- 3) ha comunicato la Gestore che il procedimento rimarrà sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta;
- 4) ha chiesto al Gestore di dichiarare lo stato di applicazione delle pertinenti BATC di cui alla

Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2016/902/UE del 30 maggio 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la nota datata 23 dicembre 2020, trasmessa a mezzo PEC il 31 dicembre 2020, assunta al protocollo regionale n. 6451431 del 31 dicembre 2020, con la quale il Gestore ha inviato tutta la documentazione richiesta dal Servizio competente con la nota del 21 luglio 2020;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 14 gennaio 2021, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione, l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

Viste le note prot. n. 9298 del 19 febbraio 2021 e prot. n. 9798 del 22 febbraio 2021, trasmesse a mezzo PEC, con le quali il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune Trieste, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), alla Direzione regionale Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Trieste, al Servizio Energia della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione relativa al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

2) ha convocato, per il giorno 24 marzo 2021, la prima Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota prot. n. 16462 del 22 marzo 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha rinviato a data da destinarsi, per improrogabili impegni del Servizio stesso, la Conferenza di servizi del 24 marzo 2021;

Vista la nota prot. n. 21824 del 16 aprile 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha convocato, per il giorno 12 maggio 2021 la prima Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il verbale della prima Conferenza di servizi del 12 maggio 2021, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) la Conferenza di servizi ha preso atto che, in riferimento alla verifica del pagamento degli oneri istruttori, la tariffa versata copre la tariffa dovuta ai sensi del DM 24/4/2008 e dalla LR 11/2009;

2) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 26925 dell'11 maggio 2021 con la quale il Servizio gestione risorse idriche, esaminata la documentazione acquisita, ha richiesto integrazioni;

3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 14089 /P / GEN/ AIA dell'11 maggio 2021, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni e chiesto integrazioni;

4) i partecipanti alla Conferenza di servizi hanno convenuto di aggiornare i lavori della Conferenza stessa in attesa della documentazione che il Gestore dovrà trasmettere entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa;

Vista la nota prot. n. 31491 del 3 giugno 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Comune Trieste, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni

ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), alla Direzione regionale Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Trieste, al Servizio Energia della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 12 maggio 2021 e di tutta la documentazione nello stesso indicata;

2) ha chiesto al Gestore di inviare, in copia digitale, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa, le integrazioni richieste in sede di Conferenza di servizi;

Vista la nota del 25 agosto 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 46299, con la quale il Gestore ha inviato la Relazione di analisi dei cicli produttivi ai fini della valutazione del rischio e della possibile sostituzione delle sostanze pericolose di cui all'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo 152/2006;

Considerato che:

1) con nota del 24 agosto 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 46013, il Gestore ha chiesto una proroga, al 15 ottobre 2021, per la presentazione della documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 3 giugno 2021, adducendo, quale motivazione, le difficoltà incontrate nella predisposizione della documentazione;

2) con nota prot. n. 46957 del 30 agosto 2021 il Servizio competente ha concesso al Gestore la proroga richiesta;

3) con nota del 15 ottobre 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 18 ottobre 2021 con protocollo n. 56742, il Gestore:

a) ha inviato parte della documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 3 giugno 2021;

b) ha chiesto una proroga, al 19 novembre 2021, per la presentazione della restante documentazione, inerente caratterizzazioni analitiche acque reflue industriali allo scarico finale, caratterizzazioni analitiche acque reflue industriali flussi parziali e la risposta del gestore del servizio idrico integrato circa la possibilità di recapitare parte degli scarichi nel collettore pubblico di Riva Alvisè Cadamosto, adducendo, quale motivazione, problemi di disponibilità e di tipo analitico riscontrati con il laboratorio attualmente incaricato;

4) con nota prot. n. 58715 del 26 ottobre 2021, trasmessa mezzo PEC, il Servizio competente ha concesso al Gestore la proroga richiesta con la citata nota del 15 ottobre 2021;

5) con nota del 19 novembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 22 novembre 2021 con protocollo n. 63678 il Gestore:

a) ha inviato le integrazioni relative a caratterizzazioni analitiche acque reflue industriali allo scarico finale e a caratterizzazioni analitiche acque reflue industriali flussi parziali;

b) ha chiesto, relativamente a caratterizzazione analitica del flusso parziale "Uscita Neutralizzazione" e alla risposta del gestore del servizio idrico integrato circa la possibilità di recapitare parte degli scarichi nel collettore pubblico di Riva Alvisè Cadamosto, un'ulteriore proroga, fino al 3 dicembre 2021, a causa dell'impossibilità, per una serie di fermate produttive, di poter analizzare un campione rappresentativo;

6) con nota prot. n. 66963 del 7 dicembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, il Servizio competente ha concesso al Gestore la proroga richiesta con la citata nota del 19 novembre 2021;

7) con nota del 29 dicembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 71030, il Gestore ha inviato la documentazione integrativa inerente caratterizzazione analitica del flusso interno denominato "Uscita Neutralizzazione";

Vista la nota prot. n. 1567 del 13 gennaio 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune Trieste, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), alla Direzione regionale Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Trieste, al Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia della documentazione integrativa fornita dal Gestore con le note del 15 ottobre 2021, 19 novembre 2021 e 29 dicembre 2021;

2) ha convocato, per il giorno 28 febbraio 2022, la seconda Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il verbale della seconda Conferenza di servizi del 28 febbraio 2022, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 4834 del 31 gennaio 2022, con la quale il Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e siti Inquinati ha comunicato che essendo stato concluso il procedimento per la matrice acque sotterranee ai sensi del Titolo V alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 per il sito in argomento, il Servizio stesso non ha competenza ad esprimere ulteriori valutazioni;

2) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 5674 /P /GEN/ AIA del 28 febbraio 2022, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n.11130, con la quale ARPA FVG formulato le proprie osservazioni e ha evidenziato delle carenze nella documentazione integrativa trasmessa dal Gestore;

3) il rappresentante dei Vigili del Fuoco non ha evidenziato particolari problematiche inerenti gli aspetti di competenza;

4) la rappresentante dell'ASUGI ha evidenziato il fatto che dalle misurazioni effettuate in ambiente di lavoro risulta che sono superati i limiti individuati dalla direttiva Europea;

5) la Conferenza di servizi ha chiesto di precisare se tale dato sia veritiero o frutto di un errore;

6) il rappresentante del Gestore ha precisato che dai risultati delle indagini effettuate i valori di esposizione dei lavoratori risultano inferiori a quelli indicati dalla normativa;

7) la Conferenza di servizi ha ritenuto che il dato evidenziato da ASUGI debba essere oggetto di opportuna verifica;

8) il rappresentante del Comune di Trieste ha messo in evidenza che è pervenuta, da parte del comune di San Dorligo della Valle, una segnalazione di un presunto disturbo per inquinamento acustico proveniente presumibilmente dallo stabilimento oggetto del procedimento di riesame;

9) il rappresentante di ARPA FVG ha evidenziato che dalle indagini effettuate a seguito della segnalazione del comune di San Dorligo della Valle non risulta che i disturbi segnalati siano direttamente imputabili allo stabilimento ALDER e, tuttavia, ha precisato che nel Piano di Monitoraggio e Controllo verranno inserite opportune prescrizioni per il monitoraggio delle emissioni acustiche;

10) il rappresentante del Servizio gestione risorse idriche ha chiesto al Gestore di precisare se la richiesta di valutazione preliminare per l'allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura abbia avuto esito;

11) il rappresentante del Gestore ha precisato che, nonostante le numerose richieste di contatto fatte ad ACEGAS-APS-AMGA, allo stato attuale la richiesta di valutazione preliminare per l'allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura risulta ancora pendente;

12) il rappresentante della Regione ha chiesto al Gestore di meglio precisare le caratteristiche dei punti di emissione in atmosfera indicati come poco significativi (EK1, Ek2, Ek3, EK4, Ek5, EA, EP1, EP2, EP3) indicandone le caratteristiche geometriche (diametro, altezza e direzione del punto di sbocco) tempistiche di funzionamento, inquinanti potenzialmente emessi e l'eventuale campionabilità;

13) la Conferenza di servizi, a seguito di ampia discussione, ha ritenuto necessario, al fine del completamento dell'esame istruttorio, chiedere al Gestore di perfezionare la documentazione trasmessa con:

- a) i chiarimenti richiesti nella nota di ARPA FVG prot 5674 del 28/2/2022;
- b) i chiarimenti richiesti nella nota SGRI prot. xxx d.d. 28/2/2022;
- c) le precisazioni sui punti di emissione EK1, Ek2, Ek3, EK4, Ek5, EA, EP1, EP2, EP3 indicandone le caratteristiche geometriche (diametro, altezza e direzione del punto di sbocco) tempistiche di funzionamento, portate massime di progetto dei sistemi di aspirazione (se presenti), inquinanti potenzialmente emessi e le eventuali caratteristiche di campionabilità.

14) i partecipanti alla Conferenza di servizi hanno convenuto di aggiornare i lavori della stessa, in attesa della documentazione che il Gestore deve trasmettere entro il termine di 90 giorni dal ricevimento di copia del verbale della Conferenza stessa;

Vista la nota prot. n. 12112 del 2 marzo 2022, con la quale il Servizio Gestione risorse idriche ha inviato il resoconto delle osservazioni e delle richieste di chiarimento sui sistemi di scarico dell'installazione;

Vista la nota prot. n. 14555 del 14 marzo 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Comune Trieste, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), alla Direzione regionale Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Trieste e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 28 febbraio 2021 e di tutta la documentazione nello stesso indicata;

2) ha chiesto al Gestore di inviare, in copia digitale, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa, le integrazioni richieste in sede di Conferenza di servizi a perfezionamento della documentazione già presentata;

Considerato che:

1) con nota del 23 maggio 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 29532, il Gestore ha chiesto una proroga al giorno 29 luglio 2022 per l'invio della documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 14 marzo 2022;

1) con nota prot. n. 30726 del 27 maggio 2022, trasmessa a mezzo PEC, il Servizio competente ha concesso al Gestore la proroga richiesta;

3) con nota del 29 luglio 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente l'1 agosto 2022 con protocollo n. 44021, il Gestore ha presentato la documentazione integrativa di cui alla citata nota regionale del 14 marzo 2022;

Viste la nota prot. n. 53442 del 19 settembre 2022 e la nota prot. n. 242225 del 15 novembre 2022, trasmesse a mezzo PEC, con le quali il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune Trieste, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali,

all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), alla Direzione regionale Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Trieste, al Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia della documentazione integrativa fornita dal Gestore con la nota del 29 luglio 2022;

2) ha convocato, per il giorno 24 novembre 2022, la terza Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il verbale della terza Conferenza di servizi del 24 novembre 2022, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 54374 del 22 settembre 2022, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha comunicato che essendo stato concluso il procedimento per la matrice acque sotterranee ai sensi del Titolo V alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 per il sito in argomento, il Servizio stesso non ha competenza ad esprimere ulteriori valutazioni;

2) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 249866 del 17 novembre 2022 con la quale il Servizio gestione risorse idriche ha espresso il parere di competenza;

3) il rappresentante del Servizio Gestione Risorse Idriche, in merito alla richiesta di deroga sui valori limite allo scarico per il parametro MANGANESE, ha precisato che in assenza di uno specifico strumento normativo non è possibile concedere tale deroga;

4) la Conferenza di servizi, in riferimento a tale richiesta, ha evidenziato l'opportunità di procedere ad un tavolo tecnico, finalizzato alla verifica delle concentrazioni nelle acque emunte e a valutare i limiti allo scarico più opportuni date le caratteristiche del corpo recettore;

5) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 36847 /P /GEN/ AIA del 23 novembre 2022, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni e ha proposto delle prescrizioni;

6) il rappresentante dei Vigili del Fuoco:

a) ha riferito che è attualmente in corso l'esame istruttorio dell'aggiornamento del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 del D.Lgs 105/2015, che dovrebbe concludersi verosimilmente nel corso del corrente anno;

b) ha precisato che il Gestore ha presentato una NAR di cui è in corso l'esame istruttorio;

c) ha aggiornato la Conferenza di servizi sullo stato di attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 105/2015;

7) il rappresentante del Gestore:

a) ha dichiarato che il cronoprogramma degli interventi di adeguamento alle disposizioni della norma UNI15259 per i punti di campionamento è stato modificato come segue:

Camino	Descrizione intervento	Fine lavori
F2	Inserimento di più punti di campionamento con orientamenti diversi sulla stessa sezione del camino ed inserimento di bocchelli flangiati.	31/1/2023
	Innalzamento della piattaforma di lavoro	
	Allargamento della piattaforma di lavoro	

	Coibentazione camino	
C3	Sostituzione del tronchetto filettato con bocchello flangiato	realizzato
C1	Inserimento di più punti di campionamento con orientamenti diversi sulla stessa sezione del camino ed inserimento di bocchelli flangiati.	31/3/2023
	Allargamento della piattaforma di lavoro	
	Coibentazione camino	
F1	Riduzione diametro camino a DN350	28/2/2023
	Innalzamento del camino	
	Coibentazione camino	
K1	Modifica bocchello di prelievo	31/3/2023
	Allargamento della piattaforma di lavoro	
P1	Sostituzione tubazione camino	Prima dell'attivazione
P2	Spostamento condotta camino e punto di campionamento	Prima dell'attivazione
P3	Spostamento condotta punto di campionamento	Prima dell'attivazione
	Manutenzione apparecchiature e strutture	
P4	Spostamento punto di campionamento	Prima dell'attivazione

b) ha dichiarato che gli impianti connessi ai camini P1, P2, P3 e P4 sono attualmente fermi e che i relativi camini saranno adeguati prima della loro riattivazione;

c) ha precisato inoltre, che anche gli impianti afferenti ai camini Ep1 Ep2 Ep3 sono attualmente fermi;

8) il rappresentante dell'ASUGI, a seguito della documentazione fornita, ha formulato le seguenti osservazioni:

a) in riferimento alle pavimentazioni esterne si chiede l'impermeabilizzazione, dove possibile, di tutte le aree soggette a dilavamento, prevedendo la predisposizione di un sistema di intercettazione e monitoraggio.

b) dove l'impermeabilizzazione delle aree esterne non fosse possibile, si chiede che qualsiasi materiale, attrezzatura o rifiuto depositati in esterno venga tenuta attraverso sistemi che ne impediscano il dilavamento;

9) il rappresentante della Regione ha dato lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente;

10) la Conferenza di servizi, dopo approfondita discussione, ha integrato e modificato la relazione istruttoria sulla base delle osservazioni degli intervenuti e ha proceduto all'approvazione della stessa;

11) la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente al riesame, con valenza di rinnovo,

dell'autorizzazione integrata ambientale, alle condizioni riportate nella relazione istruttoria;

Vista la nota prot. n. 298476 del 7 dicembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Comune Trieste, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), alla Direzione regionale Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Trieste e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 24 novembre 2022 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di procedere al riesame, con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2452 del 31 dicembre 2014, come aggiornata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3945 del 13 ottobre 2020;

DECRETA

1. E' autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2452 del 31 dicembre 2014, come aggiornata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3945 del 13 ottobre 2020, per l'esercizio delle attività di cui al punto 4.1 lettera b) e al punto 4.2 lettera e), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolte dalla Società ALDER S.p.A. con sede legale nel Comune di Trieste, Riva Alvisè Cadamosto, 6, Porto Industriale, identificata dal codice fiscale 00051080323, presso l'installazione sita nel Comune di Trieste, Riva Alvisè Cadamosto, 6, Porto Industriale, alle condizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Il presente decreto ed i suoi Allegati sostituiscono i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2452/2014 e n. 3945/2020.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:
 - a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
 - b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
 - c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto;
 - d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.
2. **Entro 10 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dall'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente e ad ARPA FVG. Il mancato invio della suddetta comunicazione al servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce:
 - a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti

sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006);
b) l'autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

- 1.** Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento**, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verifichino le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

- 1.** Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

- 1.** Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:
 - a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
 - b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
 - c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.
- 2.** Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

- 1.** La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo

29-quattordices, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento di ARPA di Udine, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Alder S.p.A., al Comune Trieste, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), alla Direzione regionale Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Trieste e al Ministero della Transizione Ecologica.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in TRIESTE, via Carducci, 6.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'installazione del Gestore ALDER S.p.A. è situata nel Comune di Trieste, in Riva Alvisè Cadamosto n. 6. La zona su cui sorge l'installazione è pianeggiante e ricade nel comprensorio dell'EZIT (Ente Zona Industriale di Trieste), Zona Industriale Ovest.

L'installazione sorge lungo il Canale Navigabile di Zaule, a quota di circa 3 m s.l.m.m., con presenza di varie attività nel territorio circostante, quali industriali-artigianali e residenziali.

La superficie complessiva occupata dall'insediamento è di circa 27.000 mq.

Dal punto di vista catastale l'impianto è ubicato nel comune censuario di S.M.M. Inferiore, mappali 35, 39 e 40, sulle particelle catastali 4135/4, 4135/8, 4157/26, 4157/30 e 4157/34 della partita tavolare 2903.

L'installazione, ai sensi del vigente strumento urbanistico comunale, è compreso in zona omogenea D1 "Zona destinata ad attività produttive, industriali ed artigianali di interesse regionale" e parzialmente in L1a "Zona destinata a traffici portuali" per l'area di attracco delle navi cisterna.

L'area non è interessata da ambiti di tutela quali parchi o riserve, ZPS, SIC, mentre ricade nella fascia di rispetto del D.lgs n. 42/2004.

Il PCCA di Trieste, approvato in data 1 marzo 2019 con delibera consiliare n.10/2019, individua l'area dello stabilimento in classe VI.

CICLO PRODUTTIVO

Il Gestore è attivo nel settore industriale dal 1963 con la produzione di formaldeide e suoi derivati.

Le attività IPPC svolte all'interno dello stabilimento sono individuate nell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs 152/06 ai punti:

4.1 lettera b) Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;

4.2 lettera e) Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

L'installazione è composta da un'area portuale, in cui è presente un pontile e le strutture di servizio idonee allo scarico/carico di sostanze chimiche, e un'area stabilimento/deposito in cui sono presenti gli impianti produttivi, i depositi di sostanze chimiche e tutti i servizi generali.

Le attività esercitate nello stabilimento sono costituite dalla trasformazione di prodotti chimici e di deposito conto terzi di prodotti chimici. In particolare avviene la trasformazione della materia prima (metanolo) per la produzione di formaldeide, con anche produzione secondaria di paraformaldeide, pentaeritrite e dei sottoprodotti formiato sodico, dipentaeritrite, cyclopen, catalizzatore molibdato ferrico.

L'attività di deposito conto terzi è svolta per mezzo di otto serbatoi per il contenimento di prodotti chimici infiammabili, nella fattispecie metanolo, collegati all'attracco di navi cisterna.

Le fasi del ciclo produttivo relative alla trasformazione di prodotti chimici sono costituite principalmente dalle operazioni specificate di seguito:

- Ricezione e stoccaggio delle materie prime;
- Trasformazione e produzione dei prodotti finiti;

- Formaldeide (FOR1, FOR2, FOR3);
- Paraformaldeide (PAR);
- Pentaeritrite (PEN), con formiato sodico, dipentaeritrite, cyclopen;
- Catalizzatore molibdato ferrino.

La capacità produttiva dello stabilimento è quella indicata nella tabella seguente:

Attività IPPC	Impianto	Prodotto	Capacità massima di produzione (t/anno)
4.1 lettera b)	Formaldeide FOR1 FOR2 FOR3	Formaldeide in soluzione acquosa 36%	120.000
	Paraformaldeide PAR	Paraformaldeide 90%	10.000
	Pentaeritrite PEN	Pentaeritrite	8.500
		Dipentaeritrite	200
		Formiato sodico	5.200
Cyclopen		200	
4.2 lettera e)	Catalizzatore CAT	Catalizzatore ossido ferro-molibdeno	120

RICEZIONE E STOCCAGGIO DELLE MATERIE PRIME

L'installazione è dotata di pontile, in concessione, per l'attracco delle navi cisterna, dalle quali avviene l'approvvigionamento delle materie prime, costituite principalmente dal metanolo, con prelievo diretto mediante tubazioni ai serbatoi di stoccaggio (deposito costiero).

L'attività di deposito è effettuata per le esigenze dell'impianto produttivo e conto terzi,

Ulteriori materie prime necessarie alla trasformazione dei prodotti, quali acetaldeide, soda caustica, acidi formico e solforico, sono approvvigionate mediante ferrocisterne o autocisterne, e stoccate in appositi contenitori.

TRASFORMAZIONE E PRODUZIONE DEI PRODOTTI FINITI

Formaldeide (FOR1 FOR2 FOR3)

L'attività comprende le operazioni di trasformazione della materia prima, il metanolo, per l'ottenimento del prodotto finito, formaldeide.

L'alimentazione del metanolo avviene in continuo da uno dei serbatoi di stoccaggio, per mezzo di pompe rotative; il metanolo è quindi spruzzato nei tubi di un fascio tubiero, ove è già presente il gas ossidante preriscaldato. Il gas ossidante è formato dalla miscelazione di aria e di gas di riciclo, residuo della formazione della formaldeide.

La reazione di trasformazione avviene all'interno del reattore a fascio tubiero, ove precedentemente all'ingresso della materia prima e del gas di riciclo è sistemato il catalizzatore,

costituito da pastiglie di ossidi metallici. Il gas di reazione è costituito da aria a basso contenuto di O₂, formaldeide e vapore acqueo.

La formaldeide viene quindi separata per mezzo della colonna di assorbimento, in due stadi distinti; dal primo stadio (a spruzzo) si ottiene una prima soluzione concentrata, che alimenta l'impianto di paraformaldeide; dal secondo stadio (a riempimento), si ottiene la restante parte della soluzione di formaldeide che, ulteriormente diluita, è avviata al serbatoio di deposito.

Il gas di riciclo è destinato al riutilizzo nella reazione; dal gas è recuperata gran parte del metanolo ancora presente, destinato al reimpiego quale materia prima.

Paraformaldeide (PAR)

La materia prima impiegata è costituita dalla soluzione di formaldeide prelevata dal primo stadio di assorbimento nell'impianto di produzione della stessa.

Nell'impianto di produzione la soluzione è dapprima concentrata, a mezzo di appositi concentratori, per essere successivamente evaporata per l'eliminazione quasi completa dell'acqua contenuta.

Il prodotto è quindi estratto dall'evaporatore ed avviato ad un nastro, dal quale, per mezzo di raffreddamento, progressivamente solidifica ed avviene la scagliatura.

La paraformaldeide in scaglie è trasferita per gravità ad un essiccatoio, dove mediante insufflaggio di aria avviene la totale perdita dell'acqua contenuta. Dalla parte inferiore dell'essiccatoio le scaglie sono trasferite per mezzo di coclee e trasporto pneumatico, direttamente al silo di deposito, provvisto al fondo delle stazioni di insaccamento per il confezionamento del prodotto finito.

Pentaeritrite (PEN), con formiato sodico, dipentaeritrite, cyclopen

L'attività comprende le operazioni di realizzazione della pentaeritrite, ottenuta per reazione della formaldeide con acetaldeide.

La reazione avviene in un serbatoio contenente formaldeide, nel quale vengono introdotte quantità controllate di acetaldeide diluita e soda caustica; i prodotti ottenuti sono pentaeritrite, formiato sodico ed alcuni sottoprodotti.

La pentaeritrite ottenuta è soggetta alle operazioni di separazione e purificazione, consistenti nella separazione della formaldeide non convertita, avviata al riciclo, nella cristallizzazione della soluzione di pentaeritrite (grezza e pura), nel recupero del formiato sodico.

Le acque madri, opportunamente trattate, danno luogo alla formazione di sottoprodotti utili quali dipentaeritrite e cyclopen.

Successivamente alla separazione della pentaeritrite grezza viene separato dalla soluzione rimanente, in cristallizzatore, anche il formiato sodico, solidificato mediante centrifuga e stoccato in silos per la commercializzazione.

La pentaeritrite pura, cristallizzata, è stoccata in silos e distribuita alla rinfusa in autobotti, ovvero confezionata in sacchi.

Catalizzatore molibdato ferrico

La formazione di molibdato ferrico avviene in un serbatoio agitato contenente la soluzione di molibdato sodico, nel quale è introdotto il cloruro ferrico.

La trasformazione fa precipitare il molibdato ferrico, opportunamente filtrato e lavato; le acque di lavaggio, contenenti molibdeno, passano in uno scambiatore ionico a resina, per il recupero dello stesso.

Il molibdato ferrico subisce più cicli di essiccazione, successivamente è ridotto in pastiglie, calcinato ed imballato per la vendita.

IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE

Presso lo stabilimento è presente un impianto di trigenerazione basato su un motore endotermico a ciclo Otto alimentato a gas naturale avente potenza termica di 2670kW. Il trigeneratore ha una potenzialità elettrica pari a 1100 kWe ed è collegato ad un impianto di refrigerazione ad assorbimento.

Il calore ad alta entalpia recuperato viene utilizzato per produrre vapore saturo a circa 12 bar che alimenta la rete di stabilimento ove è utilizzato per scopi tecnologici di riscaldamento indiretto dell'impianto di produzione Pentaeritrite;

Il calore recuperato dal gruppo di refrigerazione ad assorbimento è impiegato per produrre acqua refrigerata utilizzabile nei sistemi di raffreddamento a ciclo chiuso dell'installazione.

L'impianto di trigenerazione rientra nella definizione di cui alla lettera gg-bis dell'art. 268 del d.lgs 152/06: gg-bis) medio impianto di combustione.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le caratteristiche dei punti di emissioni in atmosfera soggetti ad autorizzazione sono riportate nella tabella sottostante:

Punto emissione	Sorgente	Descrizione emissione (sistema abbattimento)	Portata effluente (Nmc/h)	Altezza camino (m)
C1	centrale termica alimentata a gas metano con potenza termica pari a 8372 kW	fumi combustione per produzione vapore (nessuno)	12800	22,7
C3	Trigeneratore alimentato a gas naturale avente potenza termica di 2670kW	Catalizzatore	21.500	10
F1	produzione formaldeide linee esistenti FOR2 e FOR3	aria povera di ossigeno (convertitore catalitico)	6.600	19
F2	produzione formaldeide nuova linea FOR1	aria povera di ossigeno (convertitore catalitico)	7.000	22,7
P1	essiccamento pentaeritrite (attualmente fermo)	aria essiccamento pneumatico (filtro a maniche)	4.600	21,5
P2	trasporto pentaeritrite (attualmente fermo)	aria trasporto pneumatico (filtro a maniche)	1.200	14,7
P3	essiccamento formiato (attualmente fermo)	aria essiccamento pneumatico	2.500	17,5

		(scrubber)		
P4	trasporto formiato (attualmente fermo)	aria trasporto pneumatico (filtro a maniche)	600	12
K1 ex(P5)	essiccamento catalizzatore	aria essiccamento (filtro a maniche)	2.100	14,5
EK1	Scarico spray dryer	depolverazione	600	10
Ek3	Aspirazione pastigliatrici	depolverazione	1250	3
EP1	Aspirazione insaccatrice Sodio formiato (attualmente fermo)	depolverazione	2000	3
EP2	Aspirazione insaccatrice Pentaeritrite (attualmente fermo)	depolverazione	800	3
EP3	Aspirazione insaccatrice Dipentaeritrite (attualmente fermo)	depolverazione	800	2,5
EL1	Cappa Laboratorio chimico (emissioni contenente formaldeide)	filtro a carboni attivi	2000	8
EL2	Cappa Laboratorio chimico (emissioni contenente formaldeide)	filtro a carboni attivi	2000	8

Nello stabilimento sono inoltre presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera soggetti ad autorizzazione aventi natura discontinua di sfiato:

Punto emissione	Sorgente	Presidio sfiato
EA	Sfiato stoccaggio acido cloridrico	Guardia idraulica a soda
EK4	Sfiato reattore cloruro ferrico	Abbattimento vapori acido cloridrico

Nello stabilimento sono altresì presenti i seguenti camini non soggetti ad autorizzazione poiché privi di flussi significativi di inquinanti:

Punto emissione	Sorgente
EK2	Sfiato forno calcinazione catalizzatore

A presidio delle fasi di setacciatura e di confezionamento viene utilizzato un aspiratore mobile (EK5) che filtra l'aria prima di reintrodurla in ambiente di lavoro.

Adeguamento postazioni di campionamento

Nell'ambito del procedimento di riesame è stato previsto il seguente piano di adeguamento alle disposizioni della norma UNI15259 per i punti di campionamento:

Camino	Descrizione intervento	Fine lavori
F2	Inserimento di più punti di campionamento con orientamenti diversi sulla stessa sezione del camino ed inserimento di bocchelli flangiati.	31/1/2023
	Innalzamento della piattaforma di lavoro	
	Allargamento della piattaforma di lavoro	
	Coibentazione camino	
C3	Sostituzione del tronchetto filettato con bocchello flangiato	realizzato
C1	Inserimento di più punti di campionamento con orientamenti diversi sulla stessa sezione del camino ed inserimento di bocchelli flangiati.	31/3/2023
	Allargamento della piattaforma di lavoro	
	Coibentazione camino	
F1	Riduzione diametro camino a DN350	28/2/2023
	Innalzamento del camino	
	Coibentazione camino	
K1	Modifica bocchello di prelievo	31/3/2023
	Allargamento della piattaforma di lavoro	
P1	Sostituzione tubazione camino	Prima dell'attivazione
P2	Spostamento condotta camino e punto di campionamento	Prima dell'attivazione
P3	Spostamento condotta punto di campionamento	Prima dell'attivazione
	Manutenzione apparecchiature e strutture	
P4	Spostamento punto di campionamento	Prima dell'attivazione

Scarichi idrici

Le acque reflue industriali sono costituite da acque di raffreddamento, aventi una temperatura compresa tra 20°C e 23 °C, non contaminate dai processi produttivi e da acque di spurgo e

rigenerazione provenienti dall'impianto di demineralizzazione. Tali acque vengono conferite all'unico punto di scarico a mare, denominato S1, situato lungo il Canale Industriale di Zaule.

Le acque derivanti dalle rigenerazioni delle resine a scambio ionico, gli spurghi dei generatori di vapore e le acque di raffreddamento emunte dalla falda sottostante lo stabilimento, sono convogliate direttamente allo scarico a mare delle acque reflue industriali senza passare per la rete fognaria interrata.

Le acque reflue assimilabili alle domestiche, provenienti dai servizi igienici di stabilimento, sono conferite al collettore fognario comunale interrato in Riva Cadamosto.

Sistema di intercettazione e riutilizzo delle acque di prima pioggia

Le acque meteoriche derivanti dai tetti del gruppo "A" sono raccolte ed in parte utilizzate per alimentare gli impianti di deionizzazione ed addolcimento dell'acqua, mentre la parte non riutilizzata è convogliata nella rete fognaria di stabilimento.

Le acque raccolte nei bacini di contenimento dei serbatoi indicati nel gruppo "B" vengono prima caratterizzate in modo da verificarne eventuali inquinamenti. Nel caso le acque fossero recuperabili vengono trasferite nei due serbatoi di accumulo per il successivo riutilizzo nei processi produttivi. In caso contrario l'acqua raccolta nei bacini viene smaltita come rifiuto

Le acque meteoriche derivanti dalle aree indicate nel gruppo C vengono intercettate dalla vasca di captazione che è dotata di un comparto di sfioro per troppo pieno delle portate eccedenti i primi 10 mm di prima pioggia. La capacità di raccolta del sistema è pari a circa 45 mc. Nella vasca sono installate due pompe in grado di trasferire l'acqua con una portata di circa 80 mc/h ciascuna a 2 serbatoi di accumulo, aventi una capacità complessiva di 140 mc.

L'acqua recuperata in questi serbatoi viene analizzata per i parametri aldeidi, COD, pH e Solidi Sospesi Totali; quando i parametri sono conformi con quanto accettabile dai processi produttivi, l'acqua è inviata a recupero per usi tecnologici.

In caso l'acqua raccolta non fosse utilizzabile da parte dello stabilimento, la stessa viene mandata a smaltimento come rifiuto tramite autobotte.

La destinazione dell'acqua segue questo schema:

- Caso 1 - Se la concentrazione di solidi sospesi totale è inferiore a 80 mg/L, la concentrazione di formaldeide è inferiore a 1 mg/L, il valore di COD è inferiore a 180 mg/L e non è presente iridescenza, l'acqua può essere inviata al riutilizzo attraverso l'impianto di demineralizzazione.
- Caso 2. - Se la concentrazione di formaldeide è superiore a 1 mg/L ed il valore di COD è inferiore a 160 mg/L, l'acqua viene inviata al serbatoio S29 per il recupero delle sostanze organiche.
- Caso 3 - Se il valore di COD è superiore al valore di 160 mg/L con qualsiasi concentrazione di formaldeide, l'acqua viene caratterizzata ed inviata al serbatoio S29 per il recupero delle sostanze organiche, se compatibile con il processo; altrimenti viene smaltita come rifiuto.
- Caso 4 - Se è presente iridescenza l'acqua viene smaltita come rifiuto.

Il consumo idrico dello stabilimento è di circa 180 mc al giorno, il che consente il recupero nel processo produttivo della totalità dell'acqua meteorica, esclusi gli eventi eccezionali con tempi di ritorno superiori a 5 anni.

Nuovo impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia

Nell'ambito del procedimento di riesame, allo scopo di ridurre lo smaltimento come rifiuto delle acque di prima pioggia non idonee al riutilizzo nel processo produttivo e consentire, per quanto

possibile, il loro reimpiego industriale, il Gestore propone un progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia ad integrazione all'impianto di recupero esistente.

Con nota prot. 249866 d.d. 17/11/2022 il Servizio gestione risorse idriche ha valutato tale sistema di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia coerente con le disposizioni delle Norme di attuazione del Piano regione di Tutela delle Acque.

Punti di campionamento degli scarichi idrici

I pozzetti di campionamento di verifica delle condizioni di esercizio del sistema di trattamento delle acque reflue sono:

- Pozzetto di scarico S1;
- Pozzetto di campionamento P3 acque di processo linea 3 (neutralizzazione);
- Pozzetto di campionamento PF acque di raffreddamento (linea 1 e linea 2) acque di spurgo (linea 5 line 7A linea 7B linea 10) e acque meteoriche di dilavamento;

Rifiuti

Il ciclo produttivo non genera rifiuti; le attività collegate allo stabilimento (officine, uffici, mensa, ecc.), generano rifiuti pericolosi e non pericolosi, stoccati in appositi contenitori presso i reparti di origine, in attesa dello smaltimento.

Il Gestore si avvale delle disposizioni sul deposito temporaneo di cui all'art. 185 bis del D.Lgs. 152/06.

ENERGIA

Produzione di energia

L'installazione per esigenze del ciclo produttivo (pentaeritrite), produce energia termica sotto forma di vapore, mediante un generatore alimentato a gas metano avente una potenza termica complessiva di 8372 kW e mediante un impianto di trigenerazione basato su un motore endotermico a ciclo Otto alimentato a gas naturale avente potenza termica di 2670kW.

Il trigeneratore ha una potenzialità elettrica pari a 1100 kWe ed è inoltre collegato un impianto di refrigerazione ad assorbimento per la produzione di acqua refrigerata.

Consumo di energia

L'installazione utilizza la necessaria energia termica derivante direttamente dal processo di produzione (formaldeide).

Il consumo di gas metano per i generatori di vapore è stimato in circa 3.559.140 mc all'anno.

Il consumo totale annuo di energia elettrica si attesta su circa 9 GWh.

IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Per tipologia e quantità di materiali trattati e stoccati, l'installazione è soggetta agli obblighi previsti dal decreto legislativo 105/2015 agli articoli 13,14 e 15 (stabilimento di soglia superiore).

Ispezioni

Nel corso della seduta del 14/07/2022 (Verbale n. 9/2022) il Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 10 del D.Lgs 105/2015, ha esaminato il rapporto conclusivo della verifica ispettiva

ordinaria, condotta ai sensi dell'art.27 del succitato decreto, in Azienda da parte della Commissione incaricata di:

- verificare la conformità delle azioni correttive messe in atto per ottemperare alle prescrizioni/raccomandazioni impartite a seguito di precedenti ispezioni;
- accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e del relativo sistema di gestione della sicurezza;
- condurre un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, al fine di verificare che il gestore abbia attuato quanto da lui predisposto per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze.

L'ispezione si è conclusa con esito positivo. La commissione ha evidenziato soltanto "non conformità minori" che hanno determinato per il Gestore "raccomandazioni", la cui verifica di adempimento sarà effettuata, così come previsto dalla vigente normativa, in sede di verifica ispettiva ai sensi dell'art.27 del D.Lgs 105/2015:

UTILIZZO DI SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ART. 271, C. 7bis del D.LGS. 152/06

Si prende atto che l'azienda utilizza nei propri cicli produttivi anche sostanze di cui all'art. 271 comma 7 –bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (sostanze classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene - H340, H350, H360 - e sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata) così come individuate nella relazione inviata dalla Società e acquisita al protocollo regionale n.46299 d.d. 25/8/2021

BONIFICHE AMBIENTALI

L'installazione è compresa nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Trieste, individuato ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 24 febbraio 2003, n. 11025 - perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste.

Con Decreto n. 2665/AMB del 17/05/21 si è concluso il procedimento per la matrice acque sotterranee ai sensi del Titolo V alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/06.

MONITORAGGIO ex art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006

Il Gestore ha presentato le informazioni richieste dalle pertinenti linee guida ARPA FVG. Si ritiene sufficiente effettuare i controlli indiretti previsti dal Piano di Monitoraggio e controllo in luogo dei campionamenti di suolo e acque sotterranee.

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica

Con riferimento alla decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica il Gestore dichiara l'applicazione delle seguenti BAT:

BAT	descrizione	applicabilità	Stato di applicazione	note
	1 Sistemi di gestione ambientale			
BAT 1.	Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e attuare un sistema di gestione ambientale avente tutte le seguenti caratteristiche:	La portata (per es. livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (per es. standardizzato o non standardizzato) dipendono di norma dalla natura, le dimensioni e la complessità dell'installazione e dalla gamma dei possibili impatti ambientali che può esercitare.	Applicata	Vedi Documento interno di Politica per la tutela dell'ambiente
	i) impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;			
	ii) definizione da parte della direzione di una politica ambientale che prevede miglioramenti continui dell'installazione;			
	iii) pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;			
	iv) attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a: a) struttura e responsabilità; b) assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza; c) comunicazione; d) coinvolgimento del personale; e) documentazione; f) controllo efficace dei processi; g) programmi di manutenzione; h) preparazione e risposta alle situazioni di emergenza; i) assicurazione del rispetto della legislazione ambientale;			
	v) controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione a: a) monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento sul monitoraggio delle emissioni in aria e in acqua da impianti IED — ROM); b) misure preventive e correttive; c) tenuta di registri; d) audit indipendente (ove praticabile) interno o esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;			
	vi) riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo,			

BAT	descrizione	applicabilità	Stato di applicazione	note
	adeguato ed efficace;			
	vii) attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;			
	viii) considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;			
	ix) svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare;			
	x) piano di gestione dei rifiuti (cfr. BAT 13).			
In particolare per le attività del settore chimico, la BAT consiste nell'includere gli elementi seguenti nel sistema di gestione ambientale:				
	xi) per gli impianti/siti con più operatori, adozione di una convenzione che stabilisce i ruoli, le responsabilità e il coordinamento delle procedure operative di ciascun operatore di impianto al fine di rafforzare la cooperazione tra i diversi operatori;		Applicata	Vedi procedure operative
	xii) istituzione di inventari dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 2).			
In alcuni casi, il sistema di gestione ambientale prevede anche:				
	xiii) un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 20); xiv) un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 22).		Non pertinente	
BAT 2	Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in aria e del consumo di risorse idriche, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi, con tutte le seguenti caratteristiche:		Applicata	
	i) informazioni sui processi chimici di produzione, compresi: a) equazioni di reazioni chimiche, che indichino anche i sottoprodotti; b) schemi semplificati di flusso di processo che indichino l'origine delle emissioni; c) descrizioni delle tecniche integrate con il processo e del trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi alla sorgente, con indicazione delle loro prestazioni;		Applicata	Vedasi Allegato 4 all'istanza AIA (Relazione Tecnica)
	ii) informazioni, quanto più possibile complete, riguardo alle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui: a) valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità; b) valori medi di concentrazione e di carico degli inquinanti/parametri pertinenti (ad es. COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sali, determinati composti organici) e loro variabilità; c) dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad es. nitrificazione)];		Applicata	Con specifico registro dei controlli
	iii) informazioni, quanto più possibile complete, riguardo alle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui: a) valori medi e variabilità della portata e della temperatura; b) valori medi di concentrazione e di carico degli inquinanti/parametri pertinenti (ad es. COV, CO, NOX, SOX, cloro, acido cloridrico) e loro variabilità; c) infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività; d) presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (per esempio ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri).		Applicata	Con specifico registro dei controlli

2 Monitoraggio				
BAT 3	Per le emissioni in acqua di cui all'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 2), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (compreso il monitoraggio continuo della portata, del pH e della temperatura delle acque reflue) in punti chiave (ad esempio, ai punti di ingresso del pretrattamento e del trattamento finale).			
BAT 4	La BAT consiste nel monitorare le emissioni in acqua conformemente alle norme EN, quanto meno alla frequenza minima indicata qui di seguito. Qualora non siano disponibili norme EN, le BAT consistono nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.			
	Sostanza/Parametro		Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio(1)(2)
	Carbonio organico totale (TOC)(3)		EN 1484	Applicata
	Domanda chimica di ossigeno (COD)(3)		Nessuna norma EN disponibile	Semestrale
	Solidisospesi totali (TSS)		EN 872	Non pertinente
	Azoto totale (TN)(4)		EN 12260	Non pertinente
	Azoto inorganico totale (Ninorg)(4)		Varie norme EN disponibili	Non pertinente
	Fosforo totale (TP)		Varie norme EN disponibili	Non pertinente
	Composti organoalogenati adsorbibili (AOX)		EN ISO 9562	Non pertinente
	Metalli	Cr	Varie norme EN disponibili	
		Cu		
		Ni		
		Pb		
		Zn		
		Altri metalli, se pertinente		
	Tossicità(5)	Uova di pesce (Danio rerio)	EN ISO 15088	APPLICATA
		Daphnia (Daphnia magna Straus)	EN ISO 6341	
		Batteri luminescenti (Vibrio fischeri)	EN ISO 11348-1, EN ISO 11348-2 o EN ISO 11348-3	
		Lenticchia d'acqua (Lemna minor)	EN ISO 20079	
		Alghe	EN ISO 8692, EN ISO 10253 o EN ISO 10710	
				Controllo previsto dal nuovo PMC

	<p>(1) La periodicità del monitoraggio può essere adattata qualora le serie di dati indichino chiaramente una sufficiente stabilità.</p> <p>(2) Il punto di campionamento si trova nel punto in cui le emissioni escono dall'installazione.</p> <p>(3) Il monitoraggio del TOC costituisce un'alternativa al monitoraggio del COD. Il monitoraggio del TOC è l'opzione da privilegiare, perché non si avvale di composti molto tossici.</p> <p>(4) Il monitoraggio del TN costituisce un'alternativa al monitoraggio del Ninorg.</p> <p>(5) Può essere utilizzata un'opportuna combinazione di questi metodi.</p>			
BAT 5.	La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni diffuse di COV in aria provenienti da sorgenti pertinenti attraverso un'adeguata combinazione delle tecniche da I a III o, se sono presenti grandi quantità di COV, tutte le tecniche da I a III			
	I. Metodi di «sniffing» (ad es. con strumenti portatili conformemente alla norma EN 15446) associati a curve di correlazione per le principali apparecchiature;		Applicata	
	II. tecniche di imaging ottico per la rilevazione di gas;		Non applicata. Utilizzati metodi di sniffing	
	III. calcolo delle emissioni in base a fattori di emissione convalidati periodicamente (ad esempio, una volta ogni due anni) da misurazioni.		Non applicata	
	Quando sono presenti quantità significative di COV, lo screening e la quantificazione delle emissioni dall'installazione mediante campagne periodiche con tecniche ottiche basate sull'assorbimento, come la tecnica DIAL (radar ottico ad assorbimento differenziale) o la tecnica SOF (assorbimento infrarossi dei flussi termici e solari) costituiscono un'utile tecnica complementare alle tecniche da I a III. Descrizione Cfr. la sezione 6.2.		Non applicata	
BAT 6	La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori provenienti dalle sorgenti pertinenti, conformemente alle norme EN	L'applicabilità è limitata ai casi in cui gli inconvenienti provocati dagli odori sono probabili o comprovati.	Non pertinente	
	Descrizione Le emissioni possono essere monitorate con il metodo dell'olfattometria dinamica conformemente alla norma EN 13725. Il monitoraggio delle emissioni può essere integrato da una misurazione/stima dell'esposizione agli odori o da una stima dell'impatto degli odori.		Non pertinente	
3 Emissioni in acqua				
3.1 Consumo di acqua e produzione di acque reflue				
BAT 7	Per ridurre il consumo di acqua e la produzione di acque reflue, la BAT consiste nel ridurre il volume e/o il carico inquinante dei flussi di acque reflue, incentivare il riutilizzo di acque reflue nel processo di produzione e recuperare e riutilizzare le materie prime.		Carico inquinante normalmente minimo e riutilizzo delle acque.	
3.2 Raccolta e separazione delle acque reflue				
BAT 8	Al fine di impedire la contaminazione dell'acqua non inquinata e ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT consiste nel separare i flussi delle acque reflue non contaminate dai flussi delle acque reflue che necessitano di trattamento.	La separazione dell'acqua piovana non contaminata potrebbe non essere praticabile nei sistemi esistenti di raccolta delle acque reflue.	Separazione presente tra circuito di raffreddamento o a circuito chiuso e acque di raffreddamento destinate allo scarico.	
BAT 9.	Per evitare emissioni incontrollate nell'acqua, la BAT consiste nel garantire un'adeguata capacità di stoccaggio di riserva per le acque reflue prodotte in condizioni operative diverse da quelle normali, sulla base di una valutazione dei rischi (tenendo conto, ad esempio, della natura dell'inquinante, degli effetti su ulteriori trattamenti e dell'ambiente ricevente), e nell'adottare ulteriori misure appropriate	Lo stoccaggio provvisorio delle acque piovane contaminate richiede la separazione che potrebbe però non essere praticabile nei sistemi di raccolta delle	Raccolta separata delle acque di 1 [^]	

	(ad esempio, controllo, trattamento, riutilizzo).	acque reflue esistenti.	pioggia.	
3.3 Trattamento delle acque reflue				
BAT 10.	Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una strategia integrata di gestione e trattamento delle acque reflue che comprenda un'adeguata combinazione delle tecniche riportate qui di seguito, nell'ordine indicato.			
	Tecnica	Descrizione		
a)	Tecniche integrate con il processo(1)	Tecniche per prevenire o ridurre la produzione di sostanze inquinanti.	Le acque reflue derivanti dalla produzione di catalizzatore sono trattate con resine a scambio ionico.	
b)	. Recupero di inquinanti alla sorgente(1)	Tecniche per recuperare inquinanti prima di scaricarli nel sistema di raccolta delle acque reflue		
c)	Pretrattamento delle acque reflue(1)(2)	Tecniche per ridurre gli inquinanti prima del trattamento finale delle acque reflue. Il pretrattamento può essere effettuato alla sorgente o nei flussi combinati	Non applicata	
d)	Trattamento finale delle acque reflue(3)	Trattamento finale delle acque reflue mediante, ad esempio, trattamento preliminare e primario, trattamento biologico, denitrificazione, rimozione del fosforo e/o tecniche di eliminazione finale delle materie solide prima dello scarico in un corpo idrico ricettore	Non applicata	
	(1) Queste tecniche sono ulteriormente descritte e definite in altre conclusioni sulle BAT per l'industria chimica. (2) Cfr. BAT 11. (3) Cfr. BAT 12.			
	Descrizione La strategia integrata di gestione e trattamento delle acque reflue si basa sull'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 2). Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL): cfr. sezione 3.4.		Inventario esistente	
BAT 11	Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT consiste nel pretrattare, mediante tecniche appropriate, le acque reflue che contengono sostanze inquinanti che non possono essere trattate adeguatamente durante il trattamento finale.		Non applicabile	
	Descrizione Il pretrattamento delle acque reflue viene effettuato nel quadro di una strategia integrata di gestione e trattamento delle acque reflue (cfr. BAT 10) e di norma è necessario per:			
	<ul style="list-style-type: none"> — proteggere l'impianto di trattamento finale delle acque reflue (ad esempio protezione di un impianto di trattamento biologico dai composti inibitori o tossici); — rimuovere i composti che non sono sufficientemente ridotti durante il trattamento finale (ad esempio composti tossici, composti organici scarsamente biodegradabili/non biodegradabili, composti organici che sono presenti in concentrazioni elevate o metalli nel corso del trattamento biologico); — rimuovere i composti che altrimenti vengono dispersi in aria dal sistema di raccolta o nel corso del trattamento finale (ad es. composti organici alogenati volatili, benzene); — rimuovere i composti che hanno altri effetti negativi (ad esempio, la corrosione delle apparecchiature; reazioni indesiderate con altre sostanze; 		Non applicabile	

	contaminazione dei fanghi delle acque reflue).				
	In generale, il pretrattamento è effettuato il più vicino possibile alla sorgente al fine di evitare la diluizione, in particolare per i metalli. Talvolta, i flussi di acque reflue con particolari caratteristiche possono essere separati e raccolti per essere sottoposti ad un apposito pretrattamento combinato.				Non applicabile
BAT 12	Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare un'adeguata combinazione delle tecniche di trattamento finale delle acque reflue. Descrizione Il trattamento finale delle acque reflue è attuato nell'ambito di una strategia integrata di gestione e trattamento delle acque reflue (cfr. BAT 10).				Impianto di filtrazione delle acque di 1 ^a pioggia per loro riutilizzo
Adeguate tecniche di trattamento finale delle acque reflue, a seconda del tipo di inquinanti, comprendono:					
	Tecnica(1)	Inquinanti generalmente interessati	Applicabilità		
Trattamento preliminare e primario					
a)	Equalizzazione	Tutti gli inquinanti	Generalmente applicabile.		Non Applicata
b)	Neutralizzazione	Acidi, alcali			Applicata
c)	Separazione fisica, in particolare mediante, schermi, setacci, separatori di sabbia, separatori di grassi o decantatori primari	Solidi in sospensione, olio/grasso			Applicata per acque di 1 ^a pioggia
Trattamento biologico (trattamento secondario, ad esempio					
d)	Trattamento con fanghi attivi	Composti organici biodegradabili	Generalmente applicabile		Non Applicata
e)	Bioreattore a membrana				Non applicata
Denitrificazione					
f)	Nitrificazione/denitrificazione	Azoto totale, ammoniacale	La nitrificazione potrebbe non essere applicabile nel caso di concentrazioni elevate di cloruro (circa 10 g/l) e qualora la riduzione della concentrazione del cloruro prima della nitrificazione non sia giustificata da vantaggi ambientali. Non applicabile quando il trattamento finale non include un trattamento biologico.		Non pertinente
Eliminazione del fosforo					
g)	Precipitazione chimica	Fosforo	Generalmente applicabile		Non pertinente
Eliminazione dei solidi					
h)	Coagulazione e flocculazione	Solidi sospesi	Generalmente applicabile		Non applicata
i)	Sedimentazione				Non applicata
j)	Filtrazione (ad es. filtrazione a sabbia, microfiltrazione, ultrafiltrazione)				Applicata (Acque di 1 ^a pioggia)

	k)	Flottazione			Non applicabile	
(1) Le descrizioni delle tecniche sono riportate nella sezione 6.1.						
4Rifiuti						
BAT 13.	Per prevenire o, qualora ciò non sia possibile, ridurre la quantità di rifiuti inviati allo smaltimento, la BAT consiste nell'adottare e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione dei rifiuti, che garantisca, in ordine di priorità, la prevenzione dei rifiuti, la loro preparazione in vista del riutilizzo, il loro riciclaggio o comunque il loro recupero.				Applicata	Con specifica procedura
BAT 14	Per ridurre il volume dei fanghi delle acque reflue che richiedono trattamenti ulteriori o sono destinati allo smaltimento, e diminuirne l'impatto ambientale potenziale, la BAT consiste nell'utilizzare una tecnica o una combinazione di tecniche tra quelle indicate di seguito.					
	Tecnica		Descrizione	Applicabilità		
	a)	Condizionamento	Condizionamento chimico (ad es. aggiunta di prodotti coagulanti e/o flocculanti) o condizionamento termico (ad es. riscaldamento) per migliorare le condizioni nel corso dell'ispessimento/disidratazione e dei fanghi.	Non applicabile ai fanghi inorganici. La necessità di ricorrere al condizionamento dipende dalle proprietà dei fanghi e dalle apparecchiature di ispessimento/disidratazione e utilizzate	Non applicabile	
	b)	Ispessimento / disidratazione	L'ispessimento può essere effettuato mediante sedimentazione, centrifugazione, flottazione, nastro a gravità o ispessitori a fusto rotante. La disidratazione può essere effettuata mediante nastropresse o filtropresse a piastre.	Generalmente applicabile	Non applicabile	
	c)	Stabilizzazione	La stabilizzazione dei fanghi comprende il trattamento chimico, il trattamento termico, la digestione aerobica o la digestione anaerobica	Non applicabile ai fanghi inorganici. Non applicabile per i trattamenti di breve durata prima del trattamento finale.	Non applicabile	
	d)	Essiccazione	I fanghi sono essiccati per contatto diretto o indiretto con una fonte di calore.	Non applicabile quando il calore di scarto non è disponibile o non può essere utilizzato.	Non applicabile	
5Emissioni in aria						
5.1 Collettamento degli scarichi gassosi						
BAT 15.	Al fine di agevolare il recupero dei composti e la riduzione delle emissioni in aria, la BAT consiste nel confinare le sorgenti di emissione e nel trattare le emissioni, ove possibile. Applicabilità L'applicabilità può essere limitata per questioni di operabilità (accesso alle apparecchiature), sicurezza (per evitare concentrazioni vicine al limite inferiore di esplosività) e salute (quando l'operatore deve accedere alle aree confinate).				Applicata	

	5.2Trattamento degli scarichi gassosi				
BAT 16	Al fine di ridurre le emissioni in aria, la BAT consiste nell'utilizzare una strategia integrata di gestione e trattamento degli scarichi gassosi che comprende tecniche integrate con il processo e tecniche di trattamento degli scarichi gassosi. Descrizione La strategia integrata di gestione e trattamento degli scarichi gassosi si basa sull'inventario dei flussi degli scarichi gassosi (cfr. BAT 2), dando priorità alle tecniche integrate con il processo.			Applicata	
5.3 Combustione in torcia					
BAT 17	Al fine di prevenire le emissioni nell'aria provenienti dalla combustione in torcia, la BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni di esercizio diverse da quelle normali (per esempio, operazioni di avvio, arresto ecc.) utilizzando una o entrambe le tecniche riportate di seguito.			Non pertinente	
	Tecnica	Descrizione	Applicabilità		
	a) Corretta progettazione degli impianti	Occorre prevedere un sistema di recupero dei gas di adeguata capacità e utilizzare valvole di sicurezza ad alta integrità.	Generalmente applicabile ai nuovi impianti. I sistemi di recupero dei gas possono essere installati a posteriori (retrofitting) negli impianti esistenti	Non pertinente	
	b) Gestione degli impianti	Si tratta di garantire il bilanciamento del sistema combustibile/gas e di utilizzare dispositivi avanzati di controllo dei processi.	Generalmente applicabile.	Non pertinente	
BAT 18.	Per ridurre le emissioni nell'aria provenienti dalla combustione in torcia quando si deve necessariamente ricorrere a questa tecnica, la BAT consiste nell'applicare una delle due tecniche riportate di seguito o entrambe.				
	Tecnica	Descrizione	Applicabilità		
	a) Progettazione corretta dei dispositivi di combustione in torcia	Ottimizzazione dell'altezza, della pressione, dell'assistenza (mediante vapore, aria o gas), del tipo di beccucci dei bruciatori (chiusi o protetti), ecc. al fine di garantire un funzionamento affidabile e senza fumo e l'efficiente combustione del gas in eccesso.	Applicabile alle nuove torce. Negli impianti esistenti, l'applicabilità può essere limitata, ad esempio a causa della mancanza di tempo previsto a tal fine nel corso della campagna di manutenzione dell'impianto.	Non pertinente	
	b) Monitoraggio e registrazione dei dati nell'ambito della gestione della combustione in torcia	Monitoraggio continuo dei gas destinati alla combustione in torcia, misurazioni della portata dei gas e stime di altri parametri [ad esempio composizione, entalpia, tasso di assistenza, velocità, tasso di portata del gas di spurgo, emissioni di inquinanti (ad esempio NOx, CO, idrocarburi, rumore)]. La registrazione dei dati relativi alle operazioni di combustione in torcia di solito include la composizione stimata/misurata del gas di torcia, la quantità misurata/stimata del gas di torcia e la durata dell'operazione. La registrazione consente di quantificare le emissioni e, potenzialmente, di prevenire future operazioni di combustione in torcia.	Generalmente applicabile	Non pertinente	

5.4 Emissioni diffuse di COV				
BAT 19	Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni diffuse di COV nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare una delle seguenti tecniche o una loro combinazione.			Applicata
		Tecnica	Applicabilità	
	Tecniche relative alla progettazione degli impianti			
a)	Limitare il numero di potenziali sorgenti di emissioni	L'applicabilità può essere ridotta nel caso di impianti esistenti per via dei requisiti di funzionamento	Applicata	
b)	Massimizzare gli elementi di confinamento inerenti al processo		Applicata	
c)	Scegliere apparecchiature ad alta integrità (cfr. descrizione alla sezione 6.2)		Applicata	
d)	Agevolare le attività di manutenzione garantendo l'accesso ad apparecchiature che potrebbe avere problemi di perdite		Applicata	
	Tecniche concernenti la costruzione, l'assemblaggio e la messa in servizio di impianti/apparecchiature			
e)	Prevedere procedure esaustive e ben definite per la costruzione e l'assemblaggio dell'impianto/apparecchiatura. Si tratta in particolare di applicare alle guarnizioni il carico previsto per l'assemblaggio dei giunti a flangia (cfr. la descrizione alla sezione 6.2)	Generalmente applicabile	Applicata	
f)	Garantire valide procedure di messa in servizio e consegna dell'impianto/apparecchiature nel rispetto dei requisiti di progettazione.		Applicata	
	Tecniche relative al funzionamento dell'impianto			
g)	Garantire una corretta manutenzione e la sostituzione tempestiva delle apparecchiature	Generalmente applicabile	Applicata	
h)	Utilizzare un programma di rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR) basato sui rischi (cfr. la descrizione alla sezione 6.2)		Non applicata	
i)	Nella misura in cui ciò sia ragionevole, prevenire le emissioni diffuse di COV, colletterle alla sorgente e trattarle		Applicata	
	Il monitoraggio associato è riportato nella BAT 5.			
5.5 Emissioni di odori				
BAT 20.	Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:		L'applicabilità è limitata ai casi in cui gli inconvenienti provocati dagli odori sono probabili o comprovati.	Non pertinente
	i) un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo cronoprogramma;			
	ii) un protocollo per il monitoraggio degli odori;			
	iii) un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi odorigeni			

	identificati;			
	iv) un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a identificarne la o le sorgenti, misurare/valutare l'esposizione, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione. Il monitoraggio associato è riportato nella BAT 6.			
BAT 21	.Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di odori derivanti dalla raccolta e dal trattamento delle acque reflue e dal trattamento dei fanghi, la BAT consiste nell'applicare una delle seguenti tecniche o una loro combinazione.		Non pertinente	
	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	
	a) Ridurre al minimo i tempi di permanenza	Ridurre al minimo il tempo di permanenza delle acque reflue e dei fanghi nei sistemi di raccolta e stoccaggio, in particolare in condizioni anaerobiche.	L'applicabilità può essere limitata nel caso dei sistemi di raccolta e di stoccaggio esistenti	
	b) Trattamento chimico	Uso di sostanze chimiche per distruggere o ridurre la formazione di composti odorigeni (per esempio ossidazione o precipitazione di solfuro di idrogeno).	Generalmente applicabile	
	c) Ottimizzare il trattamento aerobico	Ciò può comportare: i) il controllo del contenuto di ossigeno; ii) manutenzioni frequenti del sistema di aerazione; iii) uso di ossigeno puro; iv) rimozione delle schiume nelle vasche.	Generalmente applicabile	
	d) Confinamento	Copertura o confinamento degli impianti di raccolta e trattamento delle acque reflue e dei fanghi, al fine di raccogliere gli effluenti gassosi odorigeni per ulteriori trattamenti	Generalmente applicabile	
	e) Trattamento al termine del processo	Ciò può comprendere: i) trattamento biologico; ii) ossidazione termica.	Il trattamento biologico è applicabile esclusivamente ai composti facilmente solubili in acqua e facilmente biodegradabili.	
5.6 Emissioni sonore				
BAT 22	Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore, la BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda tutti gli elementi riportati di seguito: i) un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma; ii) un protocollo per il monitoraggio del rumore; iii) un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati; iv) un programma di prevenzione e riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, misurare/valutare l'esposizione al rumore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.		L'applicabilità è limitata ai casi in cui l'inquinamento acustico è probabile o comprovato.	Non pertinente
BAT 23	Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'applicare una delle seguenti tecniche o una loro combinazione. 9.6.2016 L 152/39 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT			Applicata

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità		
	a) Localizzazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici	Aumento della distanza fra l'emittente e il ricevente e utilizzo degli edifici come barriere fonoassorbenti.	Per gli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi.		
	b) Misure operative	Tra cui: i) ispezione e manutenzione rafforzate delle apparecchiature; ii) chiusura di porte e finestre nelle aree di confinamento, se possibile; iii) apparecchiature utilizzate da personale esperto; iv) rinuncia alle attività rumorose nelle ore notturne, se possibile; v) controllo del rumore durante le attività di manutenzione.	Generalmente applicabile		
	c) Apparecchiature a bassa rumorosità	Riguarda in particolare compressori, pompe e torce a bassa rumorosità.	Applicabile solo quando alle apparecchiature nuove o sostituite.		
	d) Apparecchiature per il controllo del rumore	Tra cui: i) fono-riduttori; ii) isolamento delle apparecchiature; iii) confinamento delle apparecchiature e rumorose; iv) insonorizzazione e degli edifici.	L'applicabilità può essere limitata a causa delle esigenze di spazio (per gli impianti esistenti) e di considerazioni legate alla salute e alla sicurezza.		
	e) Abbattimento del rumore	Inserimento di barriere fra emittenti e riceventi (ad esempio muri di protezione, banchine e edifici).	Applicabile solo negli impianti esistenti, in quanto la progettazione di nuovi impianti dovrebbe rendere questa tecnica superflua. Negli impianti esistenti, l'inserimento di barriere può essere limitato dalla mancanza di spazio.		

CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT per la fabbricazione di prodotti chimici organici

Con riferimento alla Decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 della Commissione del 21 novembre 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi il Gestore dichiara l'applicazione delle seguenti BAT:

BAT	descrizione	applicabilità	Stato di applicazione	note																																													
	1.1. Monitoraggio delle emissioni nell'atmosfera																																																
BAT 1	la BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate nell'atmosfera provenienti da forni/riscaldatori di processo in conformità con le norme EN e almeno alla frequenza indicata nella tabella sottostante. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.		Non pertinente																																														
BAT 2	la BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate nell'atmosfera non provenienti da forni/riscaldatori di processo in conformità con le norme EN e almeno alla frequenza indicata nella tabella sottostante. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sostanza/ Parametro</th> <th>Processi/Fonti</th> <th>Norma/e</th> <th>Frequenza minima di monitoraggio</th> <th>Monitoraggio associato a</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Benzene</td> <td>Scarichi gassosi provenienti dall'unità di ossidazione del cumene nella fabbricazione di fenolo(1)</td> <td rowspan="2">Nessuna norma EN disponibile</td> <td rowspan="2">Una volta al mese(2)</td> <td>BAT 57</td> </tr> <tr> <td>Tutti gli altri processi/fonti(3)</td> <td>BAT 10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Cl₂</td> <td>TDI/MDI(1)</td> <td rowspan="2">Nessuna norma EN disponibile</td> <td rowspan="2">Una volta al mese(2)</td> <td>BAT 66</td> </tr> <tr> <td>EDC/VCM</td> <td>BAT 76</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">CO</td> <td>Ossidatore termico</td> <td>EN 15058</td> <td>Una volta al mese(2)</td> <td>BAT 13</td> </tr> <tr> <td>Olefine leggere (rimozione del coke o «decoking»)</td> <td rowspan="2">Nessuna norma EN disponibile(4)</td> <td rowspan="2">Una volta all'anno o una volta durante la rimozione del coke, se effettuata con minore frequenza</td> <td>BAT 20</td> </tr> <tr> <td>EDC/VCM (rimozione del coke)</td> <td>BAT 78</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Polveri</td> <td>Olefine leggere (rimozione del coke)</td> <td rowspan="2">Nessuna norma EN disponibile(5)</td> <td rowspan="2">Una volta all'anno o una volta durante la rimozione del coke, se effettuata con minore frequenza</td> <td>BAT 20</td> </tr> <tr> <td>EDC/VCM (rimozione del coke)</td> <td>BAT 78</td> </tr> <tr> <td>Tutti gli altri processi/fonti(3)</td> <td>EN 13284-1</td> <td>Una volta al mese(2)</td> <td>BAT 11</td> </tr> <tr> <td>EDC</td> <td>EDC/VCM</td> <td>Nessuna norma EN disponibile</td> <td>Una volta al mese(2)</td> <td>BAT 76</td> </tr> </tbody> </table>	Sostanza/ Parametro	Processi/Fonti	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	Monitoraggio associato a	Benzene	Scarichi gassosi provenienti dall'unità di ossidazione del cumene nella fabbricazione di fenolo(1)	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese(2)	BAT 57	Tutti gli altri processi/fonti(3)	BAT 10	Cl ₂	TDI/MDI(1)	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese(2)	BAT 66	EDC/VCM	BAT 76	CO	Ossidatore termico	EN 15058	Una volta al mese(2)	BAT 13	Olefine leggere (rimozione del coke o «decoking»)	Nessuna norma EN disponibile(4)	Una volta all'anno o una volta durante la rimozione del coke, se effettuata con minore frequenza	BAT 20	EDC/VCM (rimozione del coke)	BAT 78	Polveri	Olefine leggere (rimozione del coke)	Nessuna norma EN disponibile(5)	Una volta all'anno o una volta durante la rimozione del coke, se effettuata con minore frequenza	BAT 20	EDC/VCM (rimozione del coke)	BAT 78	Tutti gli altri processi/fonti(3)	EN 13284-1	Una volta al mese(2)	BAT 11	EDC	EDC/VCM	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese(2)	BAT 76	<p>CO: il livello di emissione è stabile e la frequenza di monitoraggio è di 2 volte/anno</p> <p>NOx: il livello di emissione è stabile e la frequenza di monitoraggio è di 2 volte/anno</p> <p>Polveri: il livello di emissione è stabile e la frequenza di monitoraggio è di 2 volte/anno</p> <p>Fomaldeide: il livello di emissione è stabile e la frequenza di monitoraggio è di 2 volte/anno</p>	
Sostanza/ Parametro	Processi/Fonti	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	Monitoraggio associato a																																													
Benzene	Scarichi gassosi provenienti dall'unità di ossidazione del cumene nella fabbricazione di fenolo(1)	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese(2)	BAT 57																																													
	Tutti gli altri processi/fonti(3)			BAT 10																																													
Cl ₂	TDI/MDI(1)	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese(2)	BAT 66																																													
	EDC/VCM			BAT 76																																													
CO	Ossidatore termico	EN 15058	Una volta al mese(2)	BAT 13																																													
	Olefine leggere (rimozione del coke o «decoking»)	Nessuna norma EN disponibile(4)	Una volta all'anno o una volta durante la rimozione del coke, se effettuata con minore frequenza	BAT 20																																													
	EDC/VCM (rimozione del coke)			BAT 78																																													
Polveri	Olefine leggere (rimozione del coke)	Nessuna norma EN disponibile(5)	Una volta all'anno o una volta durante la rimozione del coke, se effettuata con minore frequenza	BAT 20																																													
	EDC/VCM (rimozione del coke)			BAT 78																																													
	Tutti gli altri processi/fonti(3)	EN 13284-1	Una volta al mese(2)	BAT 11																																													
EDC	EDC/VCM	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese(2)	BAT 76																																													

BAT	descrizione			applicabilità		Stato di applicazione	note
	Ossido di etilene	Ossido di etilene e glicoli etilenici	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese(2)	BAT 52		
	Formaldeide	Formaldeide	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese(2)	BAT 45		
	Cloruri gassosi espressi come HCl	TDI/MDI(1)	EN 1911	Una volta al mese(2)	BAT 66		
		EDC/VCM			BAT 76		
		Tutti gli altri processi/ fonti(3)			BAT 12		
	NH3	Uso dell'SCR o dell'SNCR	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese(2)	BAT 7		
	NOX	Ossidatore termico	EN 14792	Una volta al mese(2)	BAT 13		
	PCDD/F	TDI/MDI(6)	EN 1948-1, -2, e -3	Una volta ogni 6 mesi(2)	BAT 67		
	PCDD/F	EDC/VCM			BAT 77		
	SO2	Tutti processi/ fonti(3)	EN 14791	Una volta al mese(2)	BAT 12		
	Tetraclorometano	TDI/MDI(1)	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese(2)	BAT 66		
	TCOV	TDI/MDI	EN 12619	Una volta al mese(2)	BAT 66		
		EO (desorbimento di CO2 dal liquido di lavaggio)		Una volta ogni 6 mesi(2)	BAT 51		
		Formaldeide		Una volta al mese(2)	BAT 45		
		Scarichi gassosi dall'unità di ossidazione del cumene nella fabbricazione di fenolo	EN 12619	Una volta al mese(2)	BAT 57		
		Scarichi gassosi da altre fonti nella fabbricazione di fenolo quando non combinati con altri flussi di scarichi gassosi		Una volta all'anno			
		Scarichi gassosi dall'unità di ossidazione nella fabbricazione di perossido di idrogeno		Una volta al mese(2)	BAT 86		
		EDC/VCM		Una volta al mese(2)	BAT 76		
		Tutti gli altri processi/ fonti(3)	Una volta al mese(2)	BAT 10			
	VCM	EDC/VCM	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese(2)	BAT 76		
<p>(1) Il monitoraggio si applica se l'inquinante è presente nello scarico gassoso in base all'inventario dei flussi degli scarichi gassosi di cui alle conclusioni sulle BAT sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica.</p> <p>(2) Il monitoraggio può essere eseguito a cadenza minima annuale se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili.</p>							

BAT	descrizione		applicabilità	Stato di applicazione	note
	<p>(3) Tutti (gli altri) processi/fonti in cui l'inquinante è presente nello scarico gassoso in base all'inventario dei flussi degli scarichi gassosi di cui alle conclusioni sulle BAT sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica.</p> <p>(4) EN 15058 e il periodo di campionamento devono essere adattati affinché i valori misurati siano rappresentativi dell'intero ciclo di rimozione del coke.</p> <p>(5) EN 13284-1 e il periodo di campionamento devono essere adattati affinché i valori misurati siano rappresentativi dell'intero ciclo di rimozione del coke.</p> <p>(6) Il monitoraggio si applica se il cloro e/o i composti clorurati sono presenti nello scarico gassoso ed è applicato il trattamento termico</p>				
	1.2 Emissioni nell'atmosfera				
	1.2.1. Emissioni nell'atmosfera provenienti da forni/riscaldatori di processo				
BAT 3	al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera di CO e delle sostanze incombuste provenienti dai forni/riscaldatori di processo, la BAT consiste nell'ottimizzare la combustione. L'ottimizzazione della combustione si ottiene con una buona progettazione e un corretto funzionamento delle apparecchiature, ad esempio ottimizzando la temperatura e i tempi di permanenza nella zona di combustione, miscelando combustibile e aria di combustione nel modo più efficiente e controllando la combustione. Il controllo della combustione si basa sul monitoraggio continuo e sul controllo automatico dei parametri (ad esempio, O ₂ , CO, rapporto combustibile/aria, sostanze incombuste).			Non pertinente	
BAT 4	al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera di NOX provenienti dai forni/riscaldatori di processo, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.			Non pertinente	
	Tecnica	Descrizione	Applicabilità		
	a.	Scelta del combustibile	Cfr. la sezione 12.3. Consiste ad esempio nel sostituire i combustibili liquidi con combustibili gassosi, tenendo conto del bilancio complessivo degli idrocarburi	La sostituzione dei combustibili liquidi con quelli gassosi è subordinata, negli impianti esistenti, alle caratteristiche di progettazione dei bruciatori	Non pertinente
	b.	Combustione a stadi	La combustione a stadi, che consiste nell'immettere per gradi l'aria o il combustibile nella zona in prossimità del bruciatore, rilascia meno emissioni di NOX. Il frazionamento del combustibile o dell'aria riduce la concentrazione d'ossigeno nella zona di combustione primaria del bruciatore, abbassando in tal modo la temperatura di picco della fiamma e riducendo la formazione di NOX termici	L'applicabilità è subordinata alla disponibilità di spazio nei forni di processo di piccole dimensioni, che talvolta non si possono dotare di sistemi di combustione a stadi (fuel/air staging) senza ridurre la capacità. Per i forni di cracking di EDC esistenti, l'applicabilità è subordinata alle caratteristiche di progettazione del forno di processo	Non pertinente
	c.	Ricircolo (esterno) degli effluenti gassosi	Rimessa in circolo di parte degli effluenti gassosi dirigendola nella camera di combustione per sostituire parte dell'aria fresca di combustione, con l'effetto di	Per i forni/riscaldatori di processo esistenti, l'applicabilità è subordinata alle caratteristiche di progettazione. Non	Non pertinente

			ridurre il tenore di ossigeno e di conseguenza abbassare la temperatura della fiamma	applicabile ai forni di cracking di EDC esistenti			
	d.	Ricircolo (interno) degli effluenti gassosi	Rimessa in circolo di parte degli effluenti gassosi all'interno della camera di combustione per sostituire parte dell'aria fresca di combustione, con l'effetto di ridurre il tenore di ossigeno e di conseguenza abbassare la temperatura della fiamma	Per i forni/riscaldatori di processo esistenti, l'applicabilità è subordinata alle caratteristiche di progettazione.	Non pertinente		
	e.	Brucciatori a emissioni basse (LNB) o ultra basse (ULNB) di NOX	Cfr. la sezione 12.3	Per i forni/riscaldatori di processo esistenti, l'applicabilità è subordinata alle caratteristiche di progettazione.	Non pertinente		
	f.	Uso di diluenti inerti	Uso di diluenti «inerti», come il vapore, l'acqua o l'azoto (miscelati al combustibile prima della combustione o iniettati direttamente nella camera di combustione), per abbassare la temperatura della fiamma. L'iniezione di vapore può aumentare le emissioni di CO	Generalmente applicabile	Non pertinente		
	g.	Riduzione catalitica selettiva (SCR)	Cfr. la sezione 12.1	L'applicabilità ai forni/riscaldatori di processo è subordinata alla disponibilità di spazio	Non pertinente		
	h.	Riduzione non catalitica selettiva (SNCR)	Cfr. la sezione 12.1	L'applicabilità ai forni/riscaldatori di processo esistenti è subordinata alla finestra di temperatura (900-1050 °C) e ai tempi di permanenza necessari per la reazione. Non applicabile ai forni di cracking di EDC	Non pertinente		
	Livelli di emissioni associati alla BAT (BAT-AEL): cfr. Tabella 2.1 e Tabella 10.1.						
BAT 5	al fine di prevenire o ridurre le emissioni nell'atmosfera delle polveri provenienti dai forni/riscaldatori di processo, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.				Non pertinente		

	Tecnica		Descrizione	Applicabilità		
	a.	Scelta del combustibile	Cfr. la sezione 12.3. Consiste ad esempio nel sostituire i combustibili liquidi con combustibili gassosi, tenendo conto del bilancio	La sostituzione dei combustibili liquidi con quelli gassosi è subordinata, negli impianti esistenti, alle	Non pertinente	

			complessivo degli idrocarburi	caratteristiche di progettazione dei bruciatori		
	b.	Atomizzazione dei combustibili liquidi	Uso di una pressione elevata per ridurre le dimensioni delle goccioline di combustibile liquido. Attualmente i migliori bruciatori sono in genere progettati con atomizzazione a vapore	Generalmente applicabile	Non pertinente	
	c.	Filtro in tessuto, ceramica o metallo	Cfr. la sezione 12.1	Non applicabile alla combustione di soli combustibili gassosi	Non pertinente	
BAT 6	al fine di prevenire o ridurre le emissioni nell'atmosfera di SO ₂ provenienti dai forni/riscaldatori di processo, la BAT consiste nell'utilizzare una o entrambe le tecniche indicate di seguito.				Non pertinente	
	Tecnica		Descrizione	Applicabilità		
	a.	Scelta del combustibile	Cfr. la sezione 12.3. Consiste ad esempio nel sostituire i combustibili liquidi con combustibili gassosi, tenendo conto del bilancio complessivo degli idrocarburi	La sostituzione dei combustibili liquidi con quelli gassosi è subordinata, negli impianti esistenti, alle caratteristiche di progettazione dei bruciatori	Non pertinente	
	b.	Lavaggio caustico	Cfr. la sezione 12.1	L'applicabilità è subordinata alla disponibilità di spazio	Non pertinente	
1.2.2. Emissioni nell'atmosfera dovute all'SCR o all'SNCR						
BAT 7	al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera dell'ammoniaca utilizzata nella riduzione catalitica selettiva (SCR) o nella riduzione non catalitica selettiva (SNCR) per abbattere le emissioni di NO _x , la BAT consiste nell'ottimizzare la configurazione e/o il funzionamento dell'SCR o SNCR (tramite, ad esempio, un rapporto ottimale reagente/NO _x , una distribuzione omogenea del reagente e una calibrazione ottimale delle gocce di reagente). Livelli di emissioni associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni provenienti da un forno di cracking per la fabbricazione di olefine leggere con uso di SCR o SNCR: Tabella 2.1.				Non pertinente	
1.2.3. Emissioni nell'atmosfera derivanti da altri processi/fonti						
1.2.3.1. Tecniche per ridurre le emissioni derivanti da altri processi/fonti						
BAT 8	al fine di ridurre il carico degli inquinanti negli scarichi gassosi da sottoporre a trattamento finale e aumentare l'efficienza delle risorse, la BAT consiste nell'utilizzare un'adeguata combinazione di tecniche tra quelle indicate di seguito per trattare i flussi di gas di processo.				Applicata	
	Tecnica		Descrizione	Applicabilità		
	a.	Recupero e uso dell'idrogeno in eccesso o prodotto dalla reazione	Recupero e uso dell'idrogeno in eccesso o prodotto da reazioni chimiche (ad esempio, reazioni di idrogenazione). È possibile utilizzare tecniche di	L'applicabilità è subordinata all'energia necessaria per il recupero, che può essere eccessiva a causa del basso tenore	Non pertinente	

			recupero come l'adsorbimento per inversione di pressione o la separazione su membrana per aumentare il tenore di idrogeno	di idrogeno o in assenza di domanda di idrogeno		
	b.	Recupero e uso di solventi organici e materie prime organiche non reagite	Uso di tecniche di recupero quali la compressione, la condensazione, la condensazione criogenica, la separazione su membrana e l'adsorbimento. La scelta della tecnica può essere determinata da considerazioni di sicurezza, ad esempio la presenza di altre sostanze o contaminanti	L'applicabilità è subordinata all'energia necessaria per il recupero, che può essere eccessiva a causa del basso tenore di materia organica	Non pertinente	
	c.	Uso dell'aria esausta	L'aria esausta generata in grande quantità dalle reazioni di ossidazione è trattata e usata come azoto di scarsa purezza	Applicabile unicamente se vi è un uso cui destinare l'azoto di scarsa purezza senza compromettere la sicurezza dei processi	Applicata. L'aria esausta è utilizzata per l'essiccamento della Pentaeritrite e del Sodio formiato.	
	d.	Recupero di HCl con lavaggio a umido (wet scrubbing) per ulteriore uso	L'HCl in forma gassosa è assorbito in acqua mediante lavaggio a umido, eventualmente seguito da purificazione (ad esempio, per adsorbimento) e/o concentrazione (ad esempio, per distillazione) (per la descrizione delle tecniche cfr. la sezione 12.1). L'HCl così recuperato è successivamente utilizzato (come acido o per produrre cloro, ad esempio)	L'applicabilità è subordinata all'entità del carico di HCl, che non deve essere troppo modesta.	Non pertinente	
	e.	Recupero di H ₂ S con lavaggio (scrubbing) con ammine con rigenerazione dei solventi per ulteriore uso	Si utilizza il lavaggio con ammine con rigenerazione dei solventi per recuperare l'H ₂ S dai flussi di gas di processo e dai gas acidi di scarico delle unità di stripping (stripping) dell'acqua acida. L'H ₂ S è in genere successivamente convertito in zolfo elementare nell'unità di recupero dello zolfo della raffinerie (reazione di Claus).	Applicabile unicamente se vi è una raffineria nelle vicinanze.	Non pertinente	
	f.	Tecniche per ridurre il trascinamento di solidi e/o liquidi	Cfr. la sezione 12.1	Generalmente applicabile	Presenti filtri a maniche ed abbattimento ad umido delle polveri.	
BAT 9		al fine di ridurre il carico degli inquinanti degli scarichi gassosi da sottoporre a trattamento finale e aumentare l'efficienza energetica, la BAT consiste nell'inviare i flussi di gas di processo che possiedono un potere calorifico sufficiente a un'unità di combustione. Le BAT 8a e 8b hanno tuttavia priorità sull'invio dei gas di processo a un'unità di combustione.		L'invio dei flussi di gas generati dai processi a un'unità di combustione può essere condizionato dalla presenza di contaminanti o da considerazioni di sicurezza.	Presenti combustori catalitici negli impianti produzione della Formaldeide, con recupero del calore prodotto.	

BAT 10	al fine di ridurre le emissioni convogliate di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.			Applicata	
	Tecnica	Descrizione	Applicabilità		
	a.	Condensazione	Cfr. la sezione 12.1. Questa tecnica è in genere utilizzata in combinazione con altre tecniche di abbattimento	Generalmente applicabile	Non applicabile
	b.	Adsorbimento	Cfr. la sezione 12.1	Generalmente applicabile	Non applicabile
	c.	Lavaggio a umido (wet scrubbing)	Cfr. la sezione 12.1	Applicabile solo ai COV che possono essere assorbiti in soluzioni acquose	Applicata
	d.	Ossidatore catalitico	Cfr. la sezione 12.1	L'applicabilità è subordinata alla presenza di veleni del catalizzatore	Applicata
	e.	Ossidatore termico	Cfr. la sezione 12.1. Anziché un ossidatore termico, è possibile usare un inceneritore per il trattamento combinato di rifiuti liquidi e scarichi gassosi	Generalmente applicabile	Non applicabile
BAT 11	al fine di ridurre le emissioni convogliate di polveri nell'atmosfera, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.			Applicato	
	Tecnica	Descrizione	Applicabilità		
	a.	Ciclone	Cfr. la sezione 12.1. Questa tecnica è utilizzata in combinazione con altre tecniche di abbattimento	Generalmente applicabile	Applicato
	b.	Precipitatore elettrostatico	Cfr. la sezione 12.1	Per le unità esistenti, l'applicabilità è subordinata alla disponibilità di spazio o a considerazioni di sicurezza	Non applicabile
	c.	Filtro a tessuto	Cfr. la sezione 12.1	Generalmente applicabile	Applicato
	d.	Filtro per polveri a due stadi	Cfr. la sezione 12.1		Non applicabile
	e.	Filtro metallico/ceramico	Cfr. la sezione 12.1		Non applicabile
	f.	Abbattimento a umido delle polveri	Cfr. la sezione 12.1		Applicato
BAT 12	al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera di biossido di zolfo e altri gas acidi (ad esempio, HCl), la BAT consiste nell'utilizzare il lavaggio a umido (wet scrubbing). Per la descrizione del lavaggio a umido, cfr. la sezione 12.1			Applicato	
1.2.3.2. Tecniche per ridurre le emissioni provenienti da un ossidatore termico					

BAT 13	al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera di NOX, CO, e SO2 provenienti da un ossidatore termico, la BAT consiste nell'utilizzare un'adeguata combinazione di tecniche tra quelle indicate di seguito.				Non pertinente	
	Tecnica	Descrizione	Inquinante principale	Applicabilità		
	a.	Eliminazione di grandi quantità di precursori di NOX dai flussi di gas di processo	Eliminare (se possibile, per il riutilizzo) grandi quantità di precursori di NOX prima del trattamento termico, ad esempio mediante lavaggio (scrubbing), condensazione o adsorbimento	NOX	Generalmente applicabile	Non pertinente
	b.	Scelta del combustibile ausiliario	Cfr. la sezione 12.3	NOX, SO2	Generalmente applicabile	Non pertinente
	c.	Brucciato a basse emissioni di NOX (LNB)	Cfr. la sezione 12.1	NOX	L'applicabilità alle unità esistenti è subordinata alle caratteristiche di progettazione e/o a vincoli operativi	Non pertinente
	d.	Ossidatore termico rigenerativo (RTO)	Cfr. la sezione 12.1	NOX	L'applicabilità alle unità esistenti è subordinata alle caratteristiche di progettazione e/o a vincoli operativi	Non pertinente
	e.	Ottimizzazione della combustione	Uso di tecniche di progettazione e operative che massimizzano l'eliminazione dei composti organici riducendo il più possibile le emissioni di CO and NOX nell'atmosfera (ad esempio, regolando i parametri di combustione, quali temperatura e tempi di permanenza)	CO, NOX	Generalmente applicabile	Non pertinente
	f.	Riduzione catalitica selettiva (SCR)	Cfr. la sezione 12.1	NOX	L'applicabilità alle unità esistenti è subordinata alla disponibilità di spazio	Non pertinente
	g.	Riduzione non catalitica selettiva (SNCR)	Cfr. la sezione 12.1	NOX	L'applicabilità alle unità esistenti è subordinata ai tempi di permanenza necessari per la reazione	Non pertinente
1.3. Emissioni nell'acqua						

BAT 14	al fine di ridurre il volume delle acque reflue, i carichi inquinanti da sottoporre a un idoneo trattamento finale (di norma trattamento biologico) e le emissioni nell'acqua, la BAT consiste nell'applicare una strategia integrata di gestione e trattamento delle acque reflue che comprenda un'adeguata combinazione di tecniche integrate nei processi, tecniche di recupero degli inquinanti alla fonte e tecniche di pretrattamento, sulla base delle informazioni fornite dall'inventario dei flussi di acque reflue di cui alle conclusioni sulle BAT sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica.			Applicata	
1.4. Efficienza delle risorse					
BAT 15	al fine di aumentare l'efficienza delle risorse quando si utilizzano catalizzatori, la BAT consiste nell'applicare una combinazione delle tecniche indicate di seguito.			Applicata	
	Tecnica		Descrizione		
	a.	Scelta del catalizzatore	Scegliere il catalizzatore che consenta di conseguire un equilibrio ottimale tra i seguenti fattori: — attività catalitica — selettività catalitica; — vita utile del catalizzatore (ad esempio, vulnerabilità ai veleni); — uso minimo di metalli tossici.		Applicata
	b.	Protezione del catalizzatore	Tecniche utilizzate a monte del catalizzatore per proteggerlo da veleni (ad esempio, pretrattamento delle materie prime)		Non applicabile
	c.	Ottimizzazione del processo	Regolazione delle condizioni del reattore (ad esempio, temperatura, pressione) in modo da conseguire l'equilibrio ottimale tra efficienza di conversione e vita utile del catalizzatore		Regolazione della temperatura di ingresso ai combustori catalitici.

	d.	Monitoraggio delle prestazioni del catalizzatore	Monitoraggio dell'efficienza di conversione per rilevare l'inizio dell'esaurimento del catalizzatore utilizzando parametri adeguati (ad esempio, il calore di reazione e la formazione di CO ₂ nel caso di reazioni di ossidazione parziale)		Applicata
BAT 16	al fine di aumentare l'efficienza delle risorse, la BAT consiste nel recuperare e riutilizzare i solventi organici. I solventi organici impiegati nei processi (ad esempio, nelle reazioni chimiche) o nelle operazioni (ad esempio, nell'estrazione) sono recuperati mediante tecniche			Non pertinente	

	adeguate (ad esempio, distillazione o separazione dalla fase liquida), purificati, se necessario (ad esempio, per mezzo di distillazione, adsorbimento, strippaggio o filtrazione) e reimmessi nel processo o nell'operazione. La quantità di solvente recuperata e riutilizzata dipende dal processo.				
1.5. Residui					
BAT 17	al fine di prevenire la produzione di rifiuti da smaltire o, se ciò non è praticabile, ridurre la quantità, la BAT consiste nell'utilizzare un'adeguata combinazione di tecniche tra quelle indicate di seguito.			Applicata	
	Tecnica	Descrizione	Applicabilità		
Tecniche per prevenire o ridurre la produzione di rifiuti					
	a.	Aggiunta di inibitori nei sistemi di distillazione	Scelta (e ottimizzazione del dosaggio) di inibitori della polimerizzazione che prevengono o riducono la produzione di residui (ad esempio, materie gommose o catramose). Per ottimizzare il dosaggio occorre tener conto del possibile aumento del tenore di azoto e/o zolfo nei residui, che può interferire con il loro uso come combustibili	Generalmente applicabile	Non pertinente
	b.	Riduzione al minimo della formazione di residui altobollenti nei sistemi di distillazione	Tecniche che riducono le temperature e i tempi di permanenza (ad esempio, colonne a corpi di riempimento anziché a piatti per ridurre la caduta di pressione e di conseguenza la temperatura; il vuoto anziché la pressione atmosferica per ridurre la temperatura)	Applicabile unicamente alle unità di distillazione nuove o in sede di modifiche sostanziali	Non pertinente
Tecniche per recuperare materie a fini di riutilizzo o riciclaggio					
	c.	Recupero di materie (ad esempio, per distillazione, cracking)	Le materie (materie prime, prodotti e sottoprodotti) sono recuperate dai residui per isolamento (ad esempio, tramite distillazione) o conversione (ad esempio, tramite cracking termico/catalitico, gassificazione, idrogenazione)	Applicabile unicamente se vi è un uso cui destinare le materie recuperate	Non pertinente
	d.	Rigenerazione dei catalizzatori e degli adsorbenti	Rigenerazione dei catalizzatori e degli adsorbenti, ad esempio per mezzo di un trattamento termico o chimico	L'applicabilità è subordinata all'entità degli effetti incrociati dovuti alla rigenerazione	Applicata
Tecniche per recuperare energia					
	e.	Uso dei residui come combustibile	Alcuni residui organici, come il catrame, possono essere utilizzati come combustibile nelle unità di combustione	L'applicabilità è subordinata alla presenza nei residui di determinate sostanze che li rende inadatti all'uso in un'unità di combustione e ne fa residui da smaltire	Non pertinente
1.6. Condizioni di esercizio diverse da quelle normali					

BAT 18	al fine di prevenire o ridurre le emissioni dovute a cattivo funzionamento delle apparecchiature, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.			Applicata	
	Tecnica	Descrizione	Applicabilità		
	a.	Individuazione delle apparecchiature critiche	Le apparecchiature critiche per la tutela dell'ambiente («apparecchiature critiche») sono individuate sulla base di una valutazione dei rischi (ad esempio, mediante l'analisi delle modalità e degli effetti dei guasti - analisi FMEA)	Generalmente applicabile	Applicata
	b.	Programma di affidabilità delle apparecchiature critiche	Programma articolato per massimizzare la disponibilità e le prestazioni delle apparecchiature, che include procedure operative standard, manutenzione preventiva (ad esempio, contro la corrosione), monitoraggio, registrazione degli incidenti e modifiche impiantistiche continue	Generalmente applicabile	Applicata
	c.	Sistemi di riserva per le apparecchiature essenziali	Creazione e manutenzione di sistemi di riserva, ad esempio sistemi di sfiato, unità di abbattimento	Non applicabile se la disponibilità di apparecchiature adeguate può essere dimostrata utilizzando la tecnica b.	Non Applicabile
BAT 19	al fine di prevenire o ridurre le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua durante condizioni di esercizio diverse da quelle normali, la BAT consiste nell'attuare misure commisurate alla rilevanza dei potenziali rilasci di inquinanti per: i) operazioni di avvio e di arresto ii) altre circostanze (ad esempio, lavori di manutenzione regolare e straordinaria e operazioni di pulizia delle unità e/o del sistema di trattamento degli scarichi gassosi), comprese quelle che potrebbero incidere sul corretto funzionamento dell'installazione.			Applicata con la Procedura dei Permessi di lavoro.	

CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA FABBRICAZIONE DI FORMALDEIDE

BAT	descrizione	applicabilità	Stato di applicazione	note	
	5 CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA FABBRICAZIONE DI FORMALDEIDE	Le conclusioni sulle BAT nella presente sezione si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT illustrate nella sezione 1.			
	5.1. Emissioni nell'atmosfera				
BAT 45	al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera dei composti organici risultanti dalla fabbricazione di formaldeide e utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'applicare una delle tecniche indicate di seguito.		Applicata		
	Tecnica	Descrizione	Applicabilità		
	a.	Invio del flusso degli scarichi gassosi a un'unità	Cfr. BAT 9	Applicabile unicamente al processo con argento	Non pertinente

BAT	descrizione		applicabilità	Stato di applicazione	note	
		di combustione				
	b.	Ossidatore catalitico con recupero di energia	Cfr. la sezione 12.1. Energia recuperata sotto forma di vapore	Applicabile unicamente al processo con ossidi metallici. La capacità di recuperare energia può essere limitata negli impianti autonomi di piccole dimensioni	Applicata	
	c.	Ossidatore termico con recupero di energia	Cfr. la sezione 12.1. Energia recuperata sotto forma di vapore	Applicabile unicamente al processo con argento	Non pertinente	
Tabella 5.1 BAT-AEL per le emissioni nell'atmosfera di TCOV e formaldeide risultanti dalla fabbricazione di formaldeide			Per il monitoraggio si veda la BAT 2.			
	Parametro	BAT-AEL (media giornaliera o media del periodo di campionamento) (mg/Nm ³ , senza correzione per il tenore di ossigeno)		Applicata		
	TCOV	< 5-30(1)				
	Formaldeide	2-5				
	(1) Il limite inferiore dell'intervallo si ottiene quando si utilizza un ossidatore termico nel processo con argento.					
5.2. Emissioni nell'acqua						
BAT 46	al fine di prevenire o ridurre la formazione di acque reflue (ad esempio, risultanti dalle operazioni di pulizia, dagli spillamenti e dalla condensazione) e il carico organico nelle acque reflue da sottoporre a successivo trattamento, la BAT consiste nell'utilizzare una o entrambe le tecniche indicate di seguito.			Applicata		

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità		
	a.	Riutilizzo dell'acqua	I flussi acquosi (risultanti, ad esempio, dalle operazioni di pulizia, dagli spillamenti e dalla condensazione) sono reimmessi nel processo principalmente per regolare la concentrazione della formaldeide. Il riutilizzo di questi flussi dipende dalla concentrazione di formaldeide che s'intende ottenere	Generalmente applicabile	Applicata
	b.	Pretrattamento chimico	Conversione della formaldeide in altre sostanze meno tossiche, ad esempio mediante aggiunta di solfuro di sodio o per ossidazione	Applicabile unicamente agli effluenti che, a causa del tenore di formaldeide, potrebbero avere effetti negativi sul trattamento biologico delle acque reflue a valle	Non pertinente
5.3. Residui					

BAT 47	al fine di ridurre la quantità di rifiuti contenenti paraformaldeide da smaltire, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito			Applicata	
	Tecnica	Descrizione	Applicabilità		
	a.	Riduzione al minimo della formazione di paraformaldeide	La formazione di paraformaldeide è ridotta al minimo migliorando le tecniche di riscaldamento, isolamento e circolazione dei flussi	Generalmente applicabile	Applicata
	b.	Recupero di materie	La paraformaldeide è recuperata per dissoluzione in acqua calda, dove per idrolisi e depolimerizzazione dà luogo a una soluzione di formaldeide, oppure è direttamente riutilizzata in altri processi	Non applicabile se la paraformaldeide recuperata non può essere utilizzata perché contaminata	Applicata
	c.	Uso dei residui come combustibile	La paraformaldeide è recuperata e utilizzata come combustibile	Applicabile unicamente quando non è possibile applicare la tecnica b	Non pertinente

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

L'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento sito in Riva Alvisè Cadamosto, 6 nel Comune di Trieste, viene rinnovata alla Società ALDER S.p.A., a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

Presso l'impianto viene svolta l'attività IPPC identificata ai punti 4.1 lettera b) e 4.2 lettera e) dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/2006.

4.1 Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare:

- b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;

4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare:

- e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

La capacità produttiva autorizzata per ciascuna attività IPPC è indicata nella seguente tabella:

Attività IPPC	Impianto	Prodotto	Capacità massima di produzione (t/anno)
4.1 lettera b)	Formaldeide FOR1 FOR2 FOR3	Formaldeide in soluzione acquosa 36%	120.000
	Paraformaldeide PAR	Paraformaldeide 90%	10.000
	Pentaeritrite PEN	Pentaeritrite	8.500
		Dipentaeritrite	200
		Formiato sodico	5.200
	Cyclopen	200	
4.2 lettera e)	Catalizzatore CAT	Catalizzatore ossido ferro-molibdeno	120

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Sono autorizzati i seguenti punti di emissione in atmosfera a cui vengono imposti i relativi limiti

C1 (centrale termica alimentata a gas metano con potenza termica pari a 8372 kW)	
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.	
inquinanti	limiti
Ossidi di azoto (espresso come NO ₂)	350 mg/Nmc

C3 (cogeneratore a gas metano con potenza termica pari a 2670 kW e Pot. Elettrica pari a 1,1 MWe)	
Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.	
inquinanti	limiti
Ossidi di azoto (espresso come NO ₂)	95 mg/Nmc
monossido di carbonio CO	240 mg/Nmc
polveri	50 mg/Nmc

F1 (produzione formaldeide),

F2 (produzione formaldeide FOR1),	
inquinanti	limiti
Formaldeide (BAT-AEL BAT 45 tab. 5.1)	5 mg/Nmc
monossido di carbonio (CO)	50 mg/Nmc
TCOV Carbonio organico volatile totale (BAT-AEL BAT45 tab. 5.1)	30 mgC/Nmc

P1 (essiccamento pentaeritrite)	
P2 (trasporto pentaeritrite),	
P3 (essiccamento sodio formiato)	
P4 (trasporto sodio formiato)	
inquinanti	limiti
Polveri totali	10 mg/Nmc;

K1 (ex P5 essiccamento catalizzatore)	
inquinanti	limiti
Polveri totali	10 mg/Nmc;

EL1 (Cappa aspiranti Laboratorio chimico)	
EL2 (Cappa aspiranti Laboratorio chimico)	
inquinanti	limiti
Formaldeide	5 mg/Nmc;

EK1	Scarico spray dryer
Ek3	Aspirazione pastigliatrici
EP1	Aspirazione insacchatrice Sodio formiato

EP2 Aspirazione insaccatrice Pentaeritrite	
EP3 Aspirazione insaccatrice Dipentaeritrite	
inquinanti	limiti
Polveri totali	10 mg/Nmc;

Sono altresì autorizzati i seguenti punti di emissione aventi natura discontinua e di sfiato:

Punto emissione	Sorgente	inquinanti	limiti
EK4	Sfiato reattore cloruro ferrico	Acido cloridrico	30 mg/Nmc
EA	Sfiato stoccaggio acido cloridrico	Acido cloridrico	30 mg/Nmc

Vista la natura discontinua di tali emissioni, che non consente di ottenere campioni rappresentativi di effluente ai fini della verifica dei limiti di emissione, i limiti si intendono rispettati qualora il Gestore effettui le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.

Vengono imposte le seguenti prescrizioni per tutti i punti di emissione:

1. Il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti.
2. Il Gestore deve adottare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
3. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.).
4. deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI e UNI-EN soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento tale da renderli raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro
5. Per quanto concerne le caratteristiche costruttive dei camini, le aree di campionamento e i siti di misurazione Il Gestore deve rispettare quanto previsto dalle linee guida emanate da ARPA FVG con il documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03 (vedasi ultima revisione pubblicata), scaricabile dal sito internet di ARPA FVG.
6. Entro 8 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione, e comunque prima del campionamento previsto dal PMC, i camini EL1, EL2, Ek1, Ek3, Ep1, Ep2, Ep3 e le relative postazioni di campionamento devono essere realizzate conformemente ai precedenti punti 4 e 5;
7. I camini P1 P2 P3 P4 e le relative postazioni di campionamento devono essere adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti punti 4 e 5 prima dell'attivazione dei relativi impianti. Relativamente al camino P3 dovranno inoltre essere svolti i seguenti lavori di adeguamento:
 - a. la porta di misura deve essere ruotata di 90° in modo tale da renderla parallela al piano di calpestio;
 - b. in prossimità del punto di campionamento deve essere realizzato un rialzo atto a rendere ergonomiche le operazioni di campionamento;
8. Entro il termine 31/1/2023 il camino F2 e le relative postazioni di campionamento devono essere adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti punti 4 e 5.
9. Entro il termine 28/2/2023 il camino F1 e le relative postazioni di campionamento devono essere adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti punti 4 e 5.
10. Entro il termine 31/3/2023 i camini C1 e K1 e le relative postazioni di campionamento devono essere adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti punti 4 e 5.
11. Entro il 6 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione, al fine di facilitare le operazioni di campionamento, devono essere installata una adeguata presa di corrente elettrica in prossimità della piattaforma di campionamento per i camini C1, C3, F1 e K1;

12. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
13. Qualora durante le operazioni di pulizia o manutenzione dei sistemi di abbattimento o dell'impianto dovessero generarsi imbrattamenti o ammaccature il Gestore deve ripristinare le condizioni ottimali (anche se estetiche) nel più breve tempo possibile;
14. Tutti i camini/punti di emissione devono essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;
15. Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

SCARICHI IDRICI

è autorizzato lo scarico a mare S1 di acque reflue industriali (così come definite dall'art. 74 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 152/06), provenienti da un insediamento in cui si svolge attività commerciale e/o produttiva e sono costituite da:

- A. acque di scambio termico;
- B. acque reflue di processo provenienti dall'impianto di neutralizzazione delle acque reflue;
- C. acque reflue di spurgo dei generatori di vapore e delle torri di raffreddamento;
- D. acque meteoriche di dilavamento, che vengono a contatto con sostanze e materiali inquinanti connessi con l'attività esercitata nell'insediamento.

Prescrizioni generali:

- 1) Lo scarico S1, così come anche i pozzetti intermedi P3 e PF, sono condizionati al rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella 3 (scarico in acque superficiali) dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 ad esclusione del parametro Boro per il quale viene imposto, ai sensi dell'articolo 4 comma 18 della L.R. 23/2019, un limite pari a 10 mg/l.
- 2) Gli scarichi ed i sistemi di scarico devono mantenere inalterate le caratteristiche tecniche fornite a supporto dell'istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, fatte salve le eventuali modifiche prescritte dalla presente autorizzazione. Qualora il trattamento depurativo effettuato non sia sufficiente a garantire che lo scarico rispetti i limiti di emissione previsti dal precedente punto 1), è fatto obbligo di provvedere ad un ulteriore trattamento, dandone comunicazione alla Regione.
- 3) Entro 9 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione, il Gestore deve realizzare il nuovo impianto di trattamento delle acque di prima pioggia a servizio dell'impianto di recupero nella sua nuova configurazione progettuale.
- 4) Deve essere data preventiva comunicazione alla Regione, ARPA FVG e Azienda Sanitaria dell'attivazione del flusso di scarico proveniente dal nuovo impianto di trattamento di cui al precedente punto 3).

- 5) prima dell'attivazione dello scarico di cui al precedente punto 3), il Gestore deve:
 - a) realizzare un idoneo pozzetto di campionamento prima dell'immissione delle acque reflue nel corpo recettore;
 - b) trasmettere, in modalità telematica, alla Regione ed all'ARPA-FVG relazione tecnica e planimetrie as built dei sistemi di scarico e trattamento delle acque di prima pioggia realizzati conformemente al progetto presentato;
- 6) Entro 180 giorni dal rilascio della presente autorizzazione il Gestore dello stabilimento deve verificare con il gestore del Servizio Idrico Integrato la possibilità di recapitare parte degli scarichi dello stabilimento nel collettore pubblico di riva Alvisè Cadamosto, con riferimento alle acque reflue di spurgo (P5), (P7a), (P7b) e (P10) e delle acque generate dai processi di neutralizzazione (P3). Entro 90 giorni dall'espressione favorevole del gestore del Servizio Idrico Integrato, il gestore deve presentare comunicazione, ai sensi dell'articolo 29 nonies del dlsg 152/2006, di modifica dell'AIA ai fini della realizzazione dell'intervento;
- 7) Con riferimento alle modalità gestionali delle acque meteoriche di prima pioggia accumulate nel sistema di recupero è fatto obbligo di recapitare le acque meteoriche di dilavamento nella vasca D301, provenienti dalle superfici scolanti dell'area B (bacini di contenimento dei prodotti, delle materie prime e dei rifiuti), solo esclusivamente al termine dell'evento meteorico e nella condizione di vasca D301, vuota;
- 8) Con riferimento alle modalità gestionali dei piazzali esterni dello stabilimento, il Gestore deve:
 - a) utilizzare, sulle aree pavimentate, per l'eventuale gestione dei rifiuti soggetti al dilavamento meteorico e non dotati di bacini di contenimento, cassoni scarrabili del tipo "a tenuta" e mantenuti coperti, compatibilmente con le necessità dell'attività dello stabilimento;
 - b) Entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione valutare l'impermeabilizzazione, dove possibile di tutte le aree soggette a dilavamento prevedendo la predisposizione di un sistema intercettazione e monitoraggio dei reflui e presentare comunicazione ai sensi dell'articolo 29-nonies del D.lgs 152/06 per la realizzazione dell'intervento.
 - c) entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il gestore deve trasmettere un cronoprogramma dettagliato che preveda la verifica delle condizioni delle apparecchiature presenti sui piazzali non pavimentati mediante indagini analitiche. La verifica deve essere completata entro 12 mesi dal rilascio della presente autorizzazione ed entro i successivi 2 mesi i rapporti analitici devono essere inviati alla Regione FVG e ad ARPA FVG unitamente ad una relazione in merito che preveda anche una valutazione di conformità delle aree di deposito al Piano di Tutela delle Acque;
 - d) entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione, dotare di idonee coperture (teli impermeabili, tettoie ecc.) le apparecchiature depositate sulle superficie esterne non pavimentate allo scopo di evitare il dilavamento meteorico delle stesse;
 - e) è fatto inoltre divieto di depositare su piazzali esterni non pavimentati rifiuti di qualunque origine;
- 9) Entro 3 mesi dal rilascio della presente autorizzazione il Gestore deve realizzare, i pozzetti di campionamento P3 e PF. Gli stessi dovranno consentire le attività di campionamento attraverso campionatore automatico e garantire pertanto un adeguato battente di liquido;

RIFIUTI

La gestione di rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo ai sensi dell'art. 185-bis parte IV del decreto legislativo 152/06.

Prescrizioni:

1. In caso di modifica delle aree destinate al deposito temporaneo, il Gestore deve trasmettere a Regione e ARPA FVG le planimetrie aggiornate.
2. ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con adeguata capacità, o altri idonei mezzi di raccolta, al fine di impedire la propagazione di sversamenti;
3. i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
4. deve essere garantita la presenza di idonei sistemi per la rapida raccolta di sversamenti di rifiuti solidi o liquidi;

RUMORE

Il Gestore deve rispettare i limiti previsti dal PCCA di Trieste, approvato in data 1 marzo 2019 con delibera consiliare n.10/2019.

UTILIZZO DI SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ART. 271, C. 7bis del D.LGS. 152/06

Le emissioni delle sostanze di cui all'art. 271 comma 7 –bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (sostanze classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene - H340, H350, H360 - e sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata) devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento CE 1907/2006 devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio della presente autorizzazione, il gestore dello stabilimento deve inviare alla Regione una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze;

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di monitoraggio e controllo (PMC) stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi di monitoraggio e campionamento

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il gestore informa immediatamente la Regione, ARPA FVG, il Comune, l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio e il Gestore delle risorse idriche e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio, al Gestore delle risorse idriche e all'ARPA FVG.

Il Gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'A.I.A., dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'Azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte Quinta del D.Lgs.152/06 per le emissioni in atmosfera.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) pozzetti di campionamento degli scarichi di acque reflue;
- b) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento;
- c) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera;
- d) aree di stoccaggio dei rifiuti;
- e) pozzi di approvvigionamento idrico.

SCELTA DEI METODI ANALITICI

a) Aria

I metodi utilizzati dovranno essere riportati per ogni parametro sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html

o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento". La relativa relazione di equivalenza deve essere trasmessa agli enti per le opportune verifiche.

Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche prevista al comma 17 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

Nella tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG sopra citato si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Si evidenzia, infine, che l'applicazione di detti metodi comunque prevede, per la loro applicazione, specifiche condizioni per le caratteristiche del punto di prelievo e per le postazioni di lavoro al fine di minimizzare l'incertezza delle misure. In particolare, nelle metodiche sono espressamente definiti gli spazi operativi e i requisiti strutturali temporanea impossibilità delle postazioni di campionamento.

b) Acque

Al fine di garantire la rappresentatività del dato fornito il prelievamento, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore (tali informazioni dovranno risultare nel verbale di prelievo di ogni campione,

assieme ai dati meteorologici e pluviometrici). I metodi analitici per ogni parametro dovranno essere riportati nei singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

I metodi analitici dovranno essere quelli indicati nei manuali APAT CNR IRSA 2060 Man 29. Nell'impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili, in analogia alle note ISPRA prot.18712 "Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) statali" (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013, scaricabili dal sito (<http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/prevenzione-e-riduzione-integrate-dell'inquinamento-ippc-controlli-aia/documentazione-tecnica-in-materia-di-controlli-aia>), possono essere utilizzati metodi alternativi purché possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione, il rispetto dei criteri minimi di equivalenza indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché sia inequivocabilmente effettuato il confronto tra i valori LoQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato.

Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità, delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA e le norme nazionali UNI, APAT-IRSA-CNR, in particolare la scala di priorità dovrà considerare in primis le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili le norme tecniche nazionali UNI, oppure ove quest'ultime non siano disponibili, le norme ISO o a metodi interni opportunamente documentati.

d) Acque sotterranee

Il prelevamento, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore (tali informazioni dovranno risultare sul verbale di prelievo di ogni campione, assieme ai dati meteorologici e pluviometrici).

I metodi analitici per ogni parametro dovranno essere riportati sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

I metodi analitici dovranno essere quelli indicati nei manuali APAT CNR IRSA 2060 Man 29. Nell'impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili, in analogia alle note ISPRA prot.18712 "Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) statali" (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013, scaricabili dal sito (<http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/prevenzione-e-riduzione-integrate-dell'inquinamento-ippc-controlli-aia/documentazione-tecnica-in-materia-di-controlli-aia>), possono essere utilizzati metodi alternativi purché possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione, il rispetto dei criteri minimi di equivalenza indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché, sia inequivocabilmente effettuato, il confronto tra i valori LoQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato.

Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità, delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA e le norme nazionali UNI, APAT-IRSA-CNR, in particolare la scala di priorità dovrà considerare in primis le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili le norme tecniche nazionali UNI, oppure ove quest'ultime non siano disponibili, le norme ISO o a metodi interni opportunamente documentati.

Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche Sostanziali e non Sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche Sostanziali e/o non Sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche Sostanziali e/o non Sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad autocontrolli.aia@arpa.fvg.it l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

Comunicazione effettuazione misurazioni in regime di autocontrollo

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo pari almeno alla validità dell'autorizzazione su registro o con altre modalità, i risultati dei controlli prescritti. La registrazione deve essere a disposizione dell'autorità di controllo.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Le analisi relative ai campionamenti devono essere inserite entro 90 gg dal campionamento e la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore dell'impianto deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

PARAMETRI DA MONITORARE

Nella tabella 1 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Aria

Tab. 1 - Inquinanti monitorati

Parametri	C1	C3	F1, F2	P1	P2, P3, P4, K1	EK1, EK3, EP1, EP2, EP3	EL1, EL2	Modalità di controllo		Metodi
								Continuo	Discontinuo	
Monossido di carbonio (CO)		S	S							Vedi paragrafo scelta dei metodi di campionamento
Ossidi di azoto (NOx)	S	S								
Polveri totali		S		S	S	A				
Formaldeide			S				A			
TCOV			S							
Portata, umidità e temperatura	S	S	S	S	S	A	A			

S= semestrale A= annuale

Nella tabella 2 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab. 2 – Sistemi di trattamento fumi

Punto di emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
F1, F2	catalitico	Catalizzatore (sostituzione circa ogni cinque anni)	Analisi al camino	SEMESTRAL E	Registro analisi emissioni
P1, P2, P4, K1	Filtri maniche	Maniche filtranti (lavaggio semestrale)	Analisi al camino, manometro differenziale ingresso/uscita filtro	SEMESTRAL E	Registro analisi emissioni/quadern o giornaliero di turno
EK1, EK3, EP1, EP2, EP3		Depolverazione	Analisi al camino, manometro differenziale ingresso/uscita filtro	Annuale	Registro analisi emissioni/quadern o giornaliero di turno

P3	Scrubber umido	Integrità riempimento anelli Pall in polipropilene (annuale)	Analisi al camino, rilevamento pressione monte valle scrubber, misura portata gas	SEMESTRAL E	Registro analisi emissioni/quaderno o giornaliero di turno
C3	catalitico	Catalizzatore (sostituzione circa ogni cinque anni)	Analisi al camino	SEMESTRAL E	Registro analisi emissioni
EL1, EL2	Filtro a carboni attivi	Carboni attivi da sostituire secondo indicazioni costruttore e resa di abbattimento	Analisi al camino	ANNUALE	registro

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sulle emissioni diffuse e fuggitive.

Tab. 3 - Emissioni diffuse e fuggitive

Descrizione	Origine di (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
formaldeide	Impianto paraformaldeide	Controllo apparecchiature, utilizzo materiali adatti	Misura della concentrazione in atmosfera	Annuale	valutazione rischio chimico
formaldeide	Impianto formaldeide	Controllo apparecchiature, utilizzo materiali adatti	Misura della concentrazione in atmosfera	Annuale	valutazione rischio chimico
metanolo	Serbatoi stoccaggio	Tetto galleggiante interno	Misura atmosfera esplosiva con esplosimetro	Annuale	valutazione rischio ATEX
Polveri non pericolose	Reparto insaccamento pentaeritrite	Sistema aspirazione	Misura della concentrazione in atmosfera	Annuale	valutazione rischio chimico

Acqua

Nella tabella 4 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab. 4 – Inquinanti monitorati

Parametri	Scarico industriale S1, P3, PF	Acque prima pioggia in S303 e S302	Modalità di controllo		Metodi
			Continuo	Discontinuo	
pH	S	PR *			Vedi paragrafo scelta dei metodi di campionamento
Temperatura	S	PR *			
Colore	S	PR *			
Odore	S	PR *			
Solidi sospesi totali	S	PR *			
BOD5	S	PR *			
COD	S	PR *			
Grassi e olii animali/vegetali	S	PR *			
Idrocarburi totali	S	PR *			
aldeidi	S	PR *			
Boro	S				
Manganese	S				
Saggio di tossicità acuta	S				

S= semestrale PR= nelle more dell'attivazione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia nella nuova configurazione progettuale, prima del recapito dello scarico a mare qualora non disponibile per il reimpiego nel ciclo produttivo.

* Tali analisi potranno essere svolte dal laboratorio interno e dovranno essere registrate opportunamente e sottoscritte da personale con comprovata esperienza.

Tab. 5 – Sistemi di depurazione acque reflue

Punto	Sistema di trattamento	Punti di controllo del corretto funzionamento	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Manutenzione	Frequenza del controllo	Modalità di registrazione e della manutenzione effettuati
S1	Vasca D301	Controllo di presenza fanghi	settimanale	registro informatico e/o cartaceo	Pulizia con asportazione dei fanghi accumulati	Annuale e secondo il bisogno riscontrato durante il controllo	registro informatico e/o cartaceo e FIR di smaltimento
	Canalette di raccolta della rete fognaria interna	Controllo di presenza fanghi	settimanale	registro informatico e/o cartaceo	Pulizia con asportazione dei fanghi accumulati	Annuale e secondo il bisogno riscontrato durante il controllo	registro informatico e/o cartaceo e FIR di smaltimento
Canale industriale di scarico Zaule	Punto di scarico	Controllo che non vi siano fenomeni di intorbidimento	mensile	registro informatico e/o cartaceo corredato da immagini	Rimozione delle anomalie	Al bisogno	registro informatico e/o cartaceo e FIR di smaltimento

Rumore

Le misure fonometriche ai recettori sensibili dovranno essere eseguite con frequenza annuale ed ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti, o nuovi ampliamenti del comprensorio produttivo del Gestore che abbiano influenza sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni indicate nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico iscritto nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 6 e 7 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

Tab. 6 – Controlli sui macchinari

Macchina	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
pompe	tenute	settimanale	regime	Controllo visivo	tutte	Registro officina
ventilatori	tenute	settimanale	regime	Controllo visivo	Gas contenente formaldeide	Registro officina
tubazioni contenenti formaldeide o metanolo	Tenuta integrità	settimanale	regime	Controllo visivo	Formaldeide, metanolo	quaderno giornale di turno
Recipienti a pressione	Tenuta integrità	Di legge	arresto	Prova idraulica	Formaldeide, metanolo	Verbali organo ispettivo

Tab. 7– Interventi di manutenzione ordinaria

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
pompe	Sostituzione tenuta	8000 ore	Registro officina
ventilatori	Sostituzione tenuta	8000 ore	Registro officina

Controlli sui punti critici

Nella tabella 8 vengono evidenziati i punti critici degli impianti, le specifiche del controllo e gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati.

Tab. 8 - Punti critici degli impianti e dei processi produttivi

Macchina	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
celle di carico impianto para	Efficienza strumenti	Semestrale	regime	Strumentale	Rilascio formaldeide per sovrariempimento concentratori	Registro strumenti critici
misuratore di livello ad ultrasuoni serbatoi for	Efficienza strumenti	Semestrale	regime	Strumentale	Rilascio formaldeide per sovrariempimento serbatoio di stoccaggio	Registro strumenti critici
misuratore livello serbatoi metanolo	Efficienza strumenti	Semestrale	regime	Strumentale	Rilascio di metanolo per sovrariempimento serbatoio di stoccaggio durante scarica via mare	Registro strumenti critici
analizzatore formaldeide in fase gas	Efficienza strumenti	Semestrale	regime	Strumentale	Rilascio formaldeide per perdita da serbatoio di stoccaggio	Registro strumenti critici
trasmettitore pressione relativa	Efficienza strumenti	Semestrale	regime	Strumentale	Rilascio di metanolo per rottura o distacco manichetta in area scarico navi	Registro strumenti critici
circuito di blocco	Efficienza plc	Semestrale	regime	automatico	Indisponibilità sistema di blocco	Registro strumenti critici
circuito di blocco	Efficienza plc	Semestrale	regime	automatico	Indisponibilità sistema di blocco	Registro strumenti critici
Tutte le apparecchiature installate	Verifica di stati di corrosione	Trimestrale				Registro e di rapporto ripristino situazioni critiche

Are di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Nella tabella 9 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 9 – Aree di stoccaggio

Struttura contenimento	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Serbatoi metanolo	visivo	mensile	Registro scarico nave	visivo	mensile	Registro scarico nave
Serbatoio acetaldeide	visivo	bisettimanale	Registro scarico carri acetaldeide	visivo	bisettimanale	Registro scarico carri acetaldeide
Serbatoi formaldeide	visivo	giornaliero		monitoraggio conc. formaldeide	continuo	Computer di stabilimento
Coperture delle apparecchiature depositate su aree non pavimentate	Visivo di integrità in caso di non conformità sostituzione	settimanale	Registro informatico e/o cartaceo			

Tab 9A- Aree di stoccaggio

Possibile punto di emissione	Frequenza	registrazione
Tubazioni di trasporto delle sostanze pericolose situate al di fuori di sedimi impermeabilizzati e con contenimento.	Linee trasferimento serbatoi intermedi pentaeritrite strada ovest	settimanale controllo visivo della presenza di eventuali gocciolamenti
	Linee trasferimento serbatoi di servizio pentaeritrite lato nord bacino S44	
	Serbatoio liquido schiumogeno a servizio dei serbatoi metanolo	quinquennale a cura di ditta specializzata
	Serbatoio liquido schiumogeno pontile	
Linee trasferimento metanolo sul pontile	Tubazione normalmente vuota e bonificata. Durante le operazioni di scarico la linea è presidiata da operatore quinquennale a cura di ditta specializzata	Registro informatico e/o cartaceo Attestazione di integrità

Bacini contenimento, sistemi contenimento vasche.	di	Serbatoi formaldeide	Con frequenza annuale, verifica dell'integrità visiva delle pareti e del pavimento. quinquennale a cura di ditta specializzata	Registro informatico e/o cartaceo Attestazione di integrità
	di	Serbatoi liquidi corrosivi		
	e	Serbatoio S21		
		Serbatoio S22		
		Serbatoio S23		
		Serbatoio S41		
		Serbatoio S42		
		Serbatoio S44		
		Serbatoio S45		
		Serbatoio S46		
		Serbatoio S47		
		Serbatoio S67-68-69		
		Serbatoio S56-S60		
		Serbatoio S61-S62-S63-S64-S65-S66		
		Serbatoi allumini		
		Deposito rifiuti est		
		Baia di carico LZ1		
		Baia di carico LZ2		
		Baia di carico LZ3		
		Impianto FOR1		
	Impianto FOR3			
	Impianto penta			

Pavimentazioni aree	Strada nord-sud da S67 a Impianto	Con frequenza	Registro
---------------------	-----------------------------------	---------------	----------

di movimentazione.	Catalizzatore	semestrale, sarà verificata l'integrità di tutte le pavimentazioni esterne ed interne, potenzialmente interessate dalla presenza di agenti chimici, mediante accurato esame visivo quinquennale a cura di ditta specializzata	informatico e/o cartaceo Attestazione di integrità
	Strada nord-sud da portone ingresso a S44		
	Strada nord-sud da Cabina elettrica a Centrale termica		
	Strada nord-sud da portone uscita a Magazzino ricambi		
	Strada ovest-est da portone ingresso a baia di carico/scarico LZ3		
	Strada ovest-est da S67 a portone ingresso		
	Strada ovest-est da Impianto Catalizzatore a Rampa di carico solidi		
	Strada ovest-est da S22 a Magazzino ricambi		
Stati degli avampozzi	Pozzo 1	Con frequenza semestrale, controllo visivo dell'integrità delle strutture laterali e di copertura degli avampozzi.	Registro informatico e/o cartaceo
	Pozzo 2		
	Pozzo 3		
	Pozzo 6		
	Pozzo 7		
	Pozzo 10		
	Pozzo 11		
	Pozzo 12		
	Pozzo 15		

Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà monitorare gli indicatori di prestazione indicati in tabella 10 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 10 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
consumo totale metano	mc	lettura contatore volumetrico	annuale	-
consumo energia elettrica	KWh	lettura contatore	annuale	-
consumo acqua	mc	lettura contatore volumetrico	annuale	-
quantità dei singoli prodotti	t	-	annuale	-

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, ARPA FVG effettua, con oneri a carico del Gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR11/2009 e nella DGR 2924/2009, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008 secondo le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for recipient name]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

UniCredit S.p.A.
TRIESTE VALMAURA

AGENZIA/UFFICIO

P.le Valmaura, 10
34148 Trieste TS PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

[Empty box for reference number]

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: **ALDER SPA** NOME: [] DATA DI NASCITA: []
 SESSO M o F: [] COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: **TRIESTE** PROV.: **TS** CODICE FISCALE: **00051080323**

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: [] NOME: [] DATA DI NASCITA: []
 SESSO M o F: [] COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: [] PROV.: [] CODICE FISCALE: []

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE: **TI 2** 7. COD. TERRITORIALE (*): [] 8. CONTENZIOSO: [] 9. CAUSALE: **PA** 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO: Anno [] Numero []

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
4 5 6 T	IMPOSTA DI BOLLO.	16 0 0	[] [] []
[] [] [] []	[]	[] [] []	[] [] []
[] [] [] []	[]	[] [] []	[] [] []
[] [] [] []	[]	[] [] []	[] [] []
[] [] [] []	[]	[] [] []	[] [] []
[] [] [] []	[]	[] [] []	[] [] []
[] [] [] []	[]	[] [] []	[] [] []
[] [] [] []	[]	[] [] []	[] [] []
[] [] [] []	[]	[] [] []	[] [] []

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

16 | 0 | 0

EURO (lettere)

SEDICI /00

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	me	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
2	5	01	02008	02206

